



Fondo Europeo Agricolo  
per lo Sviluppo Rurale:  
l'Europa investe  
nelle zone rurali



Regione Emilia-Romagna  
Direzione Generale Agricoltura



## **SIC/ZPS IT4070027 Bacino dell'ex-fornace di Cotignola e Fiume Senio**

**Realizzazione delle Misure Specifiche di Conservazione**

**Gennaio 2018**

# SOMMARIO

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>QUADRO CONOSCITIVO .....</b>	<b>2</b>
2.1	COMPONENTI FISICHE.....	2
2.1.1	Inquadramento territoriale.....	2
2.1.2	Clima.....	5
2.1.3	Geologia e geomorfologia.....	5
2.1.4	Substrato pedogenetico e suolo .....	6
2.1.5	Idrologia .....	7
2.2	COMPONENTI BIOLOGICHE.....	8
2.2.1	Habitat .....	8
2.2.2	Flora.....	12
2.2.3	Fauna.....	12
2.2.4	Uso del suolo .....	16
2.3	DESCRIZIONE PAESAGGISTICA.....	24
2.4	COMPONENTI SOCIO-ECONOMICHE.....	26
2.4.1	Inventario dei livelli di tutela del sito .....	29
2.4.2	Inventario degli strumenti di pianificazione.....	70
2.4.3	Inventario della Normativa vigente .....	83
2.4.4	Inventario e valutazione delle interferenze ambientali.....	91
<b>3</b>	<b>STATO DI CONSERVAZIONE .....</b>	<b>91</b>
3.1	ANALISI DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE DI HABITAT E SPECIE .....	91
3.2	INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI E RELATIVI PARAMETRI .....	95
3.2.1	Soglie di criticità degli indicatori.....	95
3.3	VERIFICA DEL LIVELLO DI PROTEZIONE DI HABITAT E SPECIE .....	96
3.4	VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT E SPECIE .....	96
<b>4</b>	<b>MINACCE .....</b>	<b>100</b>
<b>5</b>	<b>OBIETTIVI.....</b>	<b>100</b>
<b>6</b>	<b>MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE .....</b>	<b>101</b>
<b>7</b>	<b>MONITORAGGIO DELL'EFFICACIA DELLE AZIONI.....</b>	<b>102</b>
<b>8</b>	<b>ELABORATI ED ALLEGATI TECNICI DELLE MISURE .....</b>	<b>103</b>
<b>9</b>	<b>BIBLIOGRAFIA .....</b>	<b>103</b>

Pagina intenzionalmente vuota per la stampa in fronte retro.

## 1 INTRODUZIONE

La tutela e la gestione dei Siti di Rete Natura 2000 avviene attraverso specifici strumenti appositamente individuati dalla normativa europea. La Regione e gli Enti gestori dei Siti (Parchi e Province) sono dunque chiamati ad emanare ed attuare le misure di conservazione generali e specifiche e i piani di gestione,

Le precedenti misure di conservazione delle ZPS, individuate dalla Regione EmiliaRomagna con:

- D.G.R. n. 1435 del 17 ottobre 2006 "Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm."
- D.G.R. n. 1935 del 29 dicembre 2006 "Rettifica della Deliberazione regionale n. 1435/06 relativa alle Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm."
- D.G.R. n. 1288 del 27 agosto 2007 "Modifica della Deliberazione regionale n. 1435/06 relativa alle Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm."

sono state abrogate e sostituite dalla vigente D.G.R. n. 1224 del 28/04/2008 recante "Recepimento D.M. n.184/07 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS). Misure di conservazione e gestione delle ZPS, ai sensi delle Dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm. e DM del 17/10/07".

Ai sensi del sopraccitato D.M. 184/07 "criteri minimi uniformi", la DGR 1124/2008 promuove concrete azioni di tutela da parte degli Enti gestori (Parchi e Province), volte ad una gestione oculata e sostenibile dei Siti della Rete Natura 2000.

A tale scopo la Regione Emilia Romagna ha attivato la specifica sottomisura del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 "Realizzazione delle misure specifiche di conservazione e dei Piani di gestione dei siti Natura 2000".

Con Deliberazione G.R. n. 1419 del 7 ottobre 2013 (B.U.R. n. 303 del 17.10.13) sono poi state approvate le "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)" che sostituiscono le precedenti Misure di Conservazione e sono inoltre valide sia per le ZPS sia per i SIC.

## **2 QUADRO CONOSCITIVO**

### **2.1 COMPONENTI FISICHE**

#### **2.1.1 Inquadramento territoriale**

Il sito, istituito con GR n.893 del 2 luglio 2012 ha una superficie totale di 20 ettari è interamente compreso nella Provincia di Ravenna, e nel Comune di Cotignola .

Il sito è spazialmente suddiviso in due aree, costituite a nord da un bacino di una ex-cava ed a sud da una porzione del torrente Senio.

La collocazione del sito, in rapporto agli altri siti Natura 2000 più vicini, è rappresentata in Figura 1.




# Regione Emilia-Romagna

Misure Specifiche di Conservazione

**SIC-ZPS IT4070027  
BACINO DELL'EX-FORNACE DI  
COTIGNOLA E FIUME SENIO**

Quadro Conoscitivo

TAVOLA: Collocazione e confini del sito



ISTITUTO DELTA  
ECOLOGIA APPLICATA



ISO 9001  
Certificato N° 09-0-00029-TIC  
ANAGRAFE NAZIONALE DELLE  
RICERCHE N. 831720P7

Dicembre 2013

1:150.000

Formato originale: A3

Nome file:  
TAVOLA Confini\_MsC\_2013\_Bacini\_Cotignola\_Senio

### Legenda

TIPO, CODICE

SIC-ZPS, IT4070027

SIC e ZPS regionali

Tipologia sito

SIC  
 SIC-ZPS  
 ZPS

Comuni interessati

COTIGNOLA (20 ha)

Confini Provinciali




Figura 1: Perimetrazione del sito in oggetto, comuni interessati e rapporto con altri siti Natura 2000.

## 2.1.2 Clima

Da un punto di vista generale, la regione Emilia-Romagna presenta un clima temperato freddo, con estati calde, inverni piuttosto rigidi ed un'elevata escursione termica estiva. Il clima locale ha variazioni anche significative a cause delle diverse condizioni fra montagne, costa e pianura ma gli aspetti tipici del clima che caratterizzano la Regione Emilia-Romagna sono quelli della Pianura Padana che, per la sua collocazione, delimitata a nord e a ovest dall'arco alpino e a est dal mare Adriatico, presenta una circolazione atmosferica che può essere considerata tipica per tutto il bacino.

Il sito in oggetto ricade all'interno del tipo climatico 9, come da come da carta dei tipi climatici della regione Emilia-Romagna in Figura 2




Figura 2: Carta dei tipi climatici della Regione Emilia-Romagna in relazione al sito.

## 2.1.3 Geologia e geomorfologia

Secondo la carta geomorfologica della Regione Emilia-Romagna, **Figura 3**, il sito in oggetto ricade in ambiente (SL) di piana alluvionale, deposito di canale, argine e rotta fluviale a tessitura sabbia limosa.




Figura 3: carta geomorfologica del sito in oggetto, fonte dati Regione Emilia Romagna, Banca dati Ambienti e tessiture.

#### 2.1.4 Substrato pedogenetico e suolo

Secondo la carta pedologica della regione Emilia-Romagna, come da Figura 4, i suoli del sito ricadono totalmente nella categoria 3Ac, la cui origine è di “Sedimenti fluviali a tessitura media” e descritta come “Suoli a pendenza tipica 0,1-0,3%; molto profondi; a tessitura media; a buona disponibilita' di ossigeno; calcarei; moderatamente alcalini.”.




Figura 4: carta pedologica del sito in oggetto, fonte dati Regione Emilia Romagna, Banca dati Ambienti e tessiture.

### 2.1.5 Idrologia

Dal punto di vista dei bacini idrografici il sito in oggetto è completamente ricompreso nel bacino idrografico del fiume Reno, da cui dipende dal punto di vista idrologico, come da suddivisione ISPRA cartografata in Figura 5.




Figura 5: bacini idrografici principali, fonte dati Ispra, elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

## 2.2 COMPONENTI BIOLOGICHE

Di seguito vengono descritte le componenti biologiche del sito suddivise per habitat e raggruppamenti tassonomici principali. Le informazioni sono state ricavate da analisi bibliografiche e rilevamenti di campo, eseguiti nell'anno 2013.

I dati sono stati comparati con quanto riportato nel formulario standard, in modo da poter evidenziare eventuali variazioni.

### 2.2.1 Habitat

Prima dell'aggiornamento condotto con indagini su campo nel corso del 2013 risultavano presenti 5 Habitat Natura 2000, come riportato nella tabella sottostante, di cui uno prioritario.

Tabella 1 Elenco degli habitat di interesse comunitario elencati dalla scheda del formulario standard.

Codice	Descrizione Habitat Natura 2000	Prioritario
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition	
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodium rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p.	

6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*stupenda fioritura di orchidee)	*
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	

Le indagini su campo hanno aggiornato la cartografia degli habitat, rappresentata in Figura 6, non sono stati individuati ulteriori habitat Natura 2000, come riportati in **Tabella 2**.

Codice	Descrizione Habitat Natura 2000	Prioritario
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition	
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodium rubri</i> p.p. e <i>Bidention p.p.</i>	
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*stupenda fioritura di orchidee)	*
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	

Tabella 2: Habitat interesse comunitario censiti nel 2013.

Oltre agli habitat citati è però stato cartografato l'habitat di interesse Regionale "Pa Habitat di rilevanza naturalistica nell'ambito locale: Canneti palustri: fragmiteti, tifeti e scirpeti d'acqua dolce (*Phragmition*)"




**Regione Emilia-Romagna**

Misure Specifiche di Conservazione  
**SIC-ZPS IT4070027**  
**BACINO DELL'EX-FORNACE DI**  
**COTIGNOLA E FIUME SENIO**

Quadro Conoscitivo

TAVOLA: Habitat



ISTITUTO DELTA  
 ECOLOGIA APPLICATA



Dicembre 2013

1:10.000

Formato originale: A3

Nome file:  
 TAVOLA Habitat MsC 2013 Bacini Cotignola Senio 9.2

Legenda

TIPO, CODICE

SIC-ZPS, IT4070027

Habitat principale:

- 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition
- 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e cespuglieti su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)
- 6430 - Praterie di megaforbie eutrofiche
- 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba



**Figura 6:** carta degli habitat del sito in oggetto, aggiornamento 2013, N.B. la legenda riporta gli habitat principali, non quelli in associazione ad altri habitat.

## 2.2.2 Flora

Nel sito non sono presenti specie floristiche protette dall'Allegato II Dir. Habitat,

## 2.2.3 Fauna

### Mammiferi

Nel sito non sono presenti mammiferi di interesse comunitario.

### Avifauna

Nel sito il formulario standard riporta 15 specie avifaunistiche protette Art. 4 Dir. Uccelli (2009/147/CE), elencate nella tabella sottostante, di cui 3 in Allegato I Dir Uccelli.

Tabella 3: Uccelli protetti Art. 4 Direttiva 2009/147/CE secondo il formulario standard del sito.

Codice Natura 2000	Nome scientifico	Nome italiano	All. I Dir. 2009/147/CE
A229	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	Si
A053	<i>Anas platyrhynchos</i>	Germano reale	
A226	<i>Apus apus</i>	Rondone comune	
A028	<i>Ardea cinerea</i>	Airone cenerino	
A212	<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo	
A253	<i>Delichon urbica</i>	Balestruccio	
A026	<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	
A269	<i>Erithacus rubecula</i>	Pettirosso	
A125	<i>Fulica atra</i>	Folaga	
A251	<i>Hirundo rustica</i>	Rondine	
A338	<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	Si
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	Si
A017	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Cormorano	
A274	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Codirosso comune	

A232	<i>Upupa epops</i>	Upupa	
------	--------------------	-------	--

Lo studio sull'area di riequilibrio ecologico di Cotignola ha aggiornato la check-list di cui sopra ampliandola ad un totale di 64 specie, di cui 8 in Allegato I, tra queste 3 nidificanti, come riportato in Tabella 4.

**Tabella 4:** da studio su area riequilibrio ecologico, uccelli protetti Art. 4 Direttiva 2009/147/CE. Categorie fenologiche: S: sedentaria; N: nidificante; M: migratrice; W: svernante.

Nome scientifico	Nome Italiano	All. I Dir. 2009/147/CE	Categorie fenologiche
<i>Accipiter nisus</i>	Sparviere		M, W
<i>Actitis hypoleucos</i>	Piro piro piccolo		N, M
<i>Alauda arvensis</i>	Allodola		N, M, W
<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	Si	S, N
<i>Anas platyrhynchos</i>	Germano reale		S, N
<i>Apus apus</i>	Rondone		N, M
<i>Ardea cinerea</i>	Airone cenerino		M, W
<i>Asio otus</i>	Gufo comune		N, M, W
<i>Athene noctua</i>	Civetta		S, N
<i>Buteo buteo</i>	Poiana		M
<i>Carduelis carduelis</i>	Cardellino		S, N, M
<i>Carduelis chloris</i>	Verdone		S, N, M
<i>Cettia cetti</i>	Usignolo di fiume		S, N, M, W
<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	Si	M, W
<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	Si	M
<i>Cisticola juncidis</i>	Beccamoschino		S, N
<i>Columba palumbus</i>	Colombaccio		M, W
<i>Corvus corone</i>	Cornacchia grigia		S, N
<i>Corvus monedula</i>	Taccola		M
<i>Coturnix coturnix</i>	Quaglia		N, M
<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo		N, M
<i>Delichon urbica</i>	Balestruccio		N, M
<i>Falco tinnunculus</i>	Gheppio		M, W

<i>Ficedula hypoleuca</i>	Balia nera		M
<i>Fringilla coelebs</i>	Fringuello		S, N, M, W
<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinella d'acqua		S, N
<i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia	Si	N, M
<i>Hirundo rustica</i>	Rondine		N, M
<i>Jynx torquilla</i>	Torcicollo		N, M
<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	Si	N, M
<i>Luscinia luscinia</i>	Usignolo maggiore		M
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Usignolo		N, M
<i>Merops apiaster</i>	Gruccione		N, M
<i>Miliaria calandra</i>	Strillozzo		S, N
<i>Motacilla alba</i>	Ballerina bianca		M, W
<i>Motacilla flava</i>	Cutrettola		N, M
<i>Muscicapa striata</i>	Pigliamosche		N, M
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	Si	M
<i>Oriolus oriolus</i>	Rigogolo		N, M
<i>Parus caeruleus</i>	Cinciarella		S, N, M, W
<i>Parus major</i>	Cinciallegra		S, N
<i>Passer italiae</i>	Passera italica		S, N
<i>Passer montanus</i>	Passera mattugia		S, M
<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	Si	M
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Cormorano		M, W
<i>Phasianus colchicus</i>	Fagiano		S, N
<i>Philomachus pugnax</i>	Combattente	Si	M
<i>Phylloscopus collybita</i>	Lui piccolo		M, W
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Codirosso		N, M
<i>Pica pica</i>	Gazza		S, N
<i>Remiz pendulinus</i>	Pendolino		S, N, M, W
<i>Saxicola torquata</i>	Saltinpalo		S, N
<i>Serinus serinus</i>	Verzellino		S, N
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tortora collare orientale		S, N

<i>Streptopelia turtur</i>	Tortora		N, M
<i>Sturnus vulgaris</i>	Storno		S, N, M, W
<i>Sylvia atricapilla</i>	Capinera		S, N, M, W
<i>Sylvia communis</i>	Sterpazzola		N, M
<i>Sylvia curruca</i>	Bigiarella		M
<i>Turdus merula</i>	Merlo		S, N, M, W
<i>Turdus viscivorus</i>	Tordela		S, N
<i>Upupa epops</i>	Upupa		N, M

### Erpetofauna

Il formulario standard del sito riporta la presenza di una sola specie di interesse comunitario, la testuggine palustre, i censimenti non hanno individuato la presenza di altre specie all'allegato II Dir. Habitat.

Tabella 5.: Rettili elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43.

Nome	Prioritario
<i>Emys orbicularis</i>	

### Ittiofauna

Per la fauna ittica non si riportano altre specie oltre a quelle già riportate nel formulario standard del sito, di cui all'allegato II Direttiva Habitat, elencate nella tabella sottostante.

Tabella 6: Specie ittiche presenti nel sito elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43.

Alle due specie va aggiunta la Lasca (*Chondrostoma genei*), anch'essa protetta all. II Dir. Habitat, la cui presenza è stata registrata anche dalla carta ittica della Regione EmiliaRomagna, zone A e B, l'elenco aggiornato per cui è riportato in Tabella 7. Inoltre per quanto riguarda il Barbo la specie è presente con il Barbo comune (*Barbus plebejus*) non con il Barbo canino

Tabella 7: Aggiornamento specie ittiche presenti nel sito elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43.

Specie	Priorità
<i>Barbus plebejus</i>	
<i>Cobitis taenia</i>	

Specie	Priorità
<i>Barbus meridionalis</i>	
<i>Cobitis taenia</i>	

<i>Chondrostoma genei</i>	
---------------------------	--

### **Invertebrati**


Il formulario standard del sito riporta la presenza di una specie di interesse comunitario, come nella tabella sottostante, durante il censimento condotto nel 2013 non sono state rilevate ulteriori specie di allegato II Dir. Habitat.

Tabella 8: Specie del censimento 2013 presenti nell' Allegato II della Direttiva 92/43.

Nome	Prioritario
<i>Lycaena dispar</i>	

### **2.2.4 Uso del suolo**

L'analisi dell'uso del suolo è stata condotta suddividendo la Provincia di Ravenna in due zone tra loro differenti per caratteristiche fisiche macroscopiche, pianura e montagna utilizzando come linea di demarcazione le unità di paesaggio del PTPR. La collocazione del sito e l'uso del suolo sono rappresentati in



**Figura 9.**

L'analisi dell'uso del suolo della pianura al primo livello, **Tabella 9** e **Figura 7**, evidenzia un contesto generale dominato da una categoria: "Superfici agricole utilizzate" (77%), a seguire la categoria con frequenza maggiore è "Superfici artificiali", che insieme ricoprono il 90% del territorio.

Livello 1		%
1	Superfici artificiali	13
2	Superfici agricole utilizzate	77
3	Territori boscati e ambienti seminaturali	3
4	Zone umide	4
5	Corpi idrici	3
		100

Tabella 9: uso del suolo 2008 primo livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna. elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

Il raggiungimento di una così alta percentuale, 90% tra superfici agricole ed artificiali, fa ipotizza una frammentazione del territorio che può incidere sulla coerenza ecologica della Rete Natura 2000.




Figura 7: distribuzione percentuale dell'uso del suolo, analisi al primo livello.

Analizzando l'area al massimo dettaglio disponibile, 4° livello dell'uso del suolo, **Tabella 10** e **Figura 8**, è inoltre evidente che le superfici agricole sono rappresentate al 53% da Seminativi semplici irrigui ed al 20% da Frutteti. La terza categoria percentualmente più rilevante, 4%, è il "Tessuto residenziale rado".

Preme evidenziare che la situazione delle province circostanti non è particolarmente differente, il che è importante nell'ottica gestionale dei siti quali componenti di una rete.

Tabella 10: pianura Ravennate, uso del suolo 2008 quarto livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna, elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.


SIGLA	Codice	Etichetta	%
Ec	1111	Tessuto residenziale compatto e denso	0,24
Er	1112	Tessuto residenziale rado	4,08
Ed	1120	Tessuto residenziale discontinuo	1,63
Ia	1211	Insedimenti produttivi	2,27
Ic	1212	Insedimenti commerciali	0,11
Is	1213	Insedimenti di servizi	0,31
Io	1214	Insedimenti ospedalieri	0,01

It	1215	Impianti tecnologici	0,04
Rs	1221	Reti stradali	0,51
Rf	1222	Reti ferroviarie	0,12
Rm	1223	Impianti di smistamento merci	0,03
Rt	1224	Impianti delle telecomunicazioni	0,00
Re	1225	Reti per la distribuzione e produzione dell'energia	0,31
Ri	1226	Reti per la distribuzione idrica	0,01
Nc	1231	Aree portuali commerciali	0,22
Nd	1232	Aree portuali da diporto	0,02
Fs	1242	Aeroporti per volo sportivo e eliporti	0,05
Fm	1243	Aeroporti militari	0,13
Qa	1311	Aree estrattive attive	0,30
Qi	1312	Aree estrattive inattive	0,02
Qq	1321	Discariche e depositi di cave, miniere e industrie	0,04
Qu	1322	Discariche di rifiuti solidi urbani	0,12
Qr	1323	Depositi di rottami	0,01
Qc	1331	Cantieri e scavi	0,38
Qs	1332	Suoli rimaneggiati e artefatti	0,20
Vp	1411	Parchi e ville	0,40
Vx	1412	Aree incolte urbane	0,23
Vt	1421	Campeggi e strutture turistico-ricettive	0,09
Vs	1422	Aree sportive	0,25
Vd	1423	Parchi di divertimento	0,07
Vq	1424	Campi da golf	0,08
Vi	1425	Ippodromi	0,10
Va	1426	Autodromi	0,01
Vr	1427	Aree archeologiche	0,01
Vb	1428	Stabilimenti balneari	0,17
Vm	1430	Cimiteri	0,06
Sn	2110	Seminativi non irrigui	0,00
Se	2121	Seminativi semplici irrigui	52,74
Sv	2122	Vivai	0,07
So	2123	Colture orticole	0,25
Cv	2210	Vigneti	3,49
Cf	2220	Frutteti	19,77
Cp	2241	Pioppeti colturali	0,05
Cl	2242	Altre colture da legno	0,03
Pp	2310	Prati stabili	0,13
Zt	2410	Colture temporanee associate a colture permanenti	0,02
Zo	2420	Sistemi colturali e particellari complessi	0,68
Ze	2430	Aree con colture agricole e spazi naturali importanti	0,01
Bq	3112	Boschi a prevalenza di querce, carpini e castagni	0,01
Bs	3113	oschi a prevalenza di salici e pioppi	0,07

Bp	3114	Boschi planiziari a prevalenza di farnie e frassini	0,11
Ba	3120	Boschi di conifere	1,24
Bm	3130	Boschi misti di conifere e latifoglie	0,86
Tc	3220	Cespugli e arbusteti	0,03
Tn	3231	Vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione	0,21
Ta	3232	Rimboschimenti recenti	0,43

Ds	3310	Spiagge, dune e sabbie	0,06
Ui	4110	Zone umide interne	0,62
Up	4211	Zone umide salmastre	0,42
Uv	4212	Valli salmastre	2,27
Ua	4213	Acquaculture in zone umide salmastre	0,03
Us	4220	Saline	0,59
Af	5111	Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa	1,36
Av	5112	Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione abbondante	0,15
Ar	5113	Argini	0,42
Ac	5114	Canali e idrovie	0,80
Ax	5123	Bacini artificiali	0,45
Aa	5124	Acquaculture in ambiente continentale	0,00
			100,00

Figura 8: pianura Ravennate distribuzione percentuale uso del suolo 2008 quarto livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna.



elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.



Regione Emilia-Romagna

Misure Specifiche di Conservazione

SIC-ZPS IT4070027  
BACINO DELL'EX-FORNACE  
DI COTIGNOLA E FIUME SENIO

Quadro Conoscitivo

TAVOLA: Uso del Suolo

Dicembre 2013




scala: 1:200.000

nome file:  
TAVOLA\_UsoSuolo\_MsC\_2013\_  
Bacini\_Cotignola\_Senio\_9.2.mxd

Formato originale: A3

Legenda  
SIC e ZPS regionali

Tipologia sito



TIPO, CODICE, NOME





Figura 9: tavola dell'uso del suolo, per ragioni di spazio la legenda è riportata in Tabella 11. Fonte dati Regione Emilia-Romagna uso del suolo 2008. elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

## Legenda Uso suolo

1111	Ec Tessuto residenziale compatto e denso
1112	Er Tessuto residenziale rado
1120 Ed	Tessuto residenziale discontinuo
1211	Ia Insediamenti produttivi
1212	Ic Insediamenti commerciali
1213	Is Insediamenti di servizi
1214	Io Insediamenti ospedalieri
1215	It Impianti tecnologici
1221	Rs Reti stradali
1222	Rf Reti ferroviarie
1223	Rm Impianti di smistamento merci
1224	Rt Impianti delle telecomunicazioni
1225	Re Reti per la distribuzione e produzione dell'energia
1226	Ri Reti per la distribuzione idrica
1231	Nc Aree portuali commerciali
1232	Nd Aree portuali da diporto
1233	Np Aree portuali per la pesca
1241	Fc Aeroporti commerciali
1242	Fs Aeroporti per volo sportivo e eliporti
1243	Fm Aeroporti militari
1311	Qa Aree estrattive attive
1312	Qi Aree estrattive inattive
1321	Qq Discariche e depositi di cave, miniere e industrie
1322	Qu Discariche di rifiuti solidi urbani
1323	Qr Depositi di rottami
1331	Qc Cantieri e scavi
1332	Qs Suoli rimaneggiati e artefatti
1411	Vp Parchi e ville
1412	Vx Aree incolte urbane
1421	Vt Campeggi e strutture turistico-ricettive
1422	Vs Aree sportive
1423	Vd Parchi di divertimento
1424	Vq Campi da golf
1425	Vi Ippodromi
1426	Va Autodromi
1427	Vr Aree archeologiche
1428	Vb Stabilimenti balneari
1430	Vm Cimiteri
2110	Sn Seminativi non irrigui
2121	Se Seminativi semplici irrigui
2122	Sv Vivai
2123	So Colture orticole

## Tabella 11: legenda dell'uso del suolo.

2130	Sr Risaie
2210	Cv Vigneti
2220	Cf Frutteti
2230	Co Oliveti
2241	Cp Pioppeti colturali
2242	Cl Altre colture da legno
2310	Pp Prati stabili
2410	Zt Colture temporanee associate a colture permanenti
2420	Zo Sistemi colturali e particellari complessi
2430	Ze Aree con colture agricole e spazi naturali importanti
3111	Bf Boschi a prevalenza di faggi
3112	Bq Boschi a prevalenza di querce, carpini e castagni
3113	Bs Boschi a prevalenza di salici e pioppi
3114	Bp Boschi planiziani a prevalenza di farnie e frassini
3115	Bc Castagneti da frutto
3120	Ba Boschi di conifere
3130	Bm Boschi misti di conifere e latifoglie
3210	Tp Praterie e brughiere di alta quota
3220	Tc Cespuglieti e arbusteti
3231	Tn Vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione
3232	Ta Rimboschimenti recenti
3310	Ds Spiagge, dune e sabbie
3320	Dr Rocce nude, falesie e affioramenti
3331	Dc Aree calanchive
3332	Dx Aree con vegetazione rada di altro tipo
3340	Di Aree percorse da incendi
4110	Ui Zone umide interne
4120	Ut Torbiere
4211	Up Zone umide salmastre
4212	Uv Valli salmastre
4213	Ua Acquaculture in zone umide salmastre
4220	Us Saline
5111	Af Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa
5112	Av Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione abbondante
5113	Ar Argini
5114	Ac Canali e idrovie
5121	An Bacini naturali
5122	Ap Bacini produttivi
5123	Ax Bacini artificiali
5124	Aa Acquaculture in ambiente continentale
5211	Ma Acquaculture in mare

Il sito in oggetto è di piccole dimensioni , 20 ha, e l'uso del suolo riporta le categoria 5123 Ax Bacini artificiali e 5111 Af Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa. Nella porzione del bacino della ex-cava l'uso del suolo riporta lembi di 1120 "Tessuto residenziale discontinuo" e 2220 "Frutteti" che sono da attribuire attualmente a 3231 "Vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione".

## 2.3 DESCRIZIONE PAESAGGISTICA

Il sito in oggetto dal punto di vista delle unità di paesaggio definite dal PTPR ricade nell'unità di paesaggio N° 7 Pianura Romagnola, **Figura 10**,




Figura 10: Unità di paesaggio, Fonte dati Regione Emilia-Romagna PTPR.

Il sito inoltre è interamente compreso nell'area di riequilibrio ecologico di Cotignola e nei a pochi chilometri in linea d'aria dal Paesaggio Protetto della centuriazione, vedasi Figura 11. L'area di riequilibrio ecologico in effetti è di dimensioni maggiori, 27 ettari, rispetto al sito, in quanto comprende una propaggine boscata nella porzione nord-occidentale.




Figura 11: Unità di paesaggio e tipologie di aree protette vicine al sito, Fonte dati Regione Emilia-Romagna.

## 2.4 COMPONENTI SOCIO-ECONOMICHE

### Quadro socio - economico

A livello regionale, il quadro economico rispecchia quello nazionale, che continua a registrare una recessione dell'economia, anche nel 2013. La flessione del Pil è dell'1,4% rispetto all'anno precedente (-1,8%), una contrazione che interessa tutti i settori e, in misura superiore, costruzioni e manifatturiero<sup>1</sup>.

Per il territorio provinciale ravennate, il calo della produzione dell'industria manifatturiera è iniziato nel quarto trimestre 2011 (-1,9%), per poi accentuarsi nel primo trimestre 2012, 6,2%, e attenuarsi nei trimestri successivi. Se è vero che quasi tutti i settori merceologici continuano a registrare risultati anche molto negativi, il meccanico e i mezzi di trasporto registrano una variazione positiva della produzione.

In riferimento agli altri settori, le industrie dei minerali, tessili e dei metalli registrano gli andamenti più negativi nel corso degli ultimi anni, mentre tengono valori recessivi invariati le industrie chimiche, delle materie plastiche e quelle legate alla filiera dell'energia<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Rapporto 2013 sull'economia regionale, Unioncamere e Regione Emilia Romagna.

<sup>2</sup> La congiuntura economica in provincia di Ravenna, a cura del Servizio Statistica della Provincia di Ravenna.

Il settore energetico, in particolare, è l'unico settore che, in particolare a livello regionale, registra valori positivi dettati dalla spinta delle produzioni da fonti alternative.

L'economia della Provincia di Ravenna è caratterizzata da una notevole varietà di comparti produttivi.

Ad un'agricoltura forte e ben organizzata in filiere produttive e commerciali si affiancano numerose attività industriali, agroalimentari, chimiche, meccaniche, edili, ceramiche, calzaturiere, tessili e dell'abbigliamento. Settori tradizionalmente forti sono quello energetico (ricerca ed estrazione di idrocarburi gassosi nel medio e alto Adriatico) e quello dell'industria agroalimentare; rilevante è stato anche lo sviluppo del settore informatico e terziario, sia per quanto riguarda i servizi alle imprese che alla persona. Il turismo rappresenta una fonte sempre più importante di occupazione e di reddito: da una originaria vocazione balneare si è progressivamente esteso ad altri filoni e segmenti di mercato, quali le città d'arte, l'agriturismo e il turismo ambientale.

Il territorio ravennate, ha subito un cambio vocazionale nello scenario economico dal dopoguerra, tanto che nel 1961 che l'agricoltura rappresentava infatti il 47% degli occupati, mentre nel 2011 il solo 8%.

Inversamente altre attività, fra le quali il turismo e il commercio (che nel 1961 erano pari al 25%), nel 2011 impiegano il 62% degli occupati.

La congiuntura economica sfavorevole si osserva anche nella movimentazione delle merci. Nel 2012 il porto di Ravenna ha movimentato 21.460.479 tonnellate di merce, 1.883.138 tonnellate in meno rispetto allo scorso anno (-8,1%). Tale risultato, che riporta il traffico del porto ai livelli precedenti al 2000, non si discosta dai dati degli altri scali italiani, quasi tutti con segno negativo, e rispecchia l'andamento delle attività industriali a livello nazionale. Un segnale piuttosto positivo si è registrato nel quarto trimestre, con un +4,6% rispetto all'anno precedente, mentre durante il resto dell'anno il trend è sempre stato negativo (-10,6% nel primo trimestre, -9,1% nel secondo trimestre e -12,3% nel terzo trimestre).

Il risultato del porto si inquadra in un contesto economico in cui il commercio internazionale dell'Italia è diminuito in termini di volumi. E' in particolare il calo dell'import che penalizza il nostro scalo dato che gli sbarchi rappresentano l'86% del traffico totale<sup>3</sup>.

Il 2012 è stato anche un anno di contrazione del settore turistico. L'annata si è chiusa con 6,8 milioni di pernottamenti – al 95% concentrati nelle area di Cervia e di Ravenna – con un calo del 3,8% rispetto al 2011 e retrocedendo su livelli analoghi a quelli del 2006. L'emorragia è stata pressoché costante durante tutto l'anno anche se si è registrata fortunatamente una sostanziale tenuta in agosto.

I risultati del comparto non sono omogenei in tutta la provincia. A fronte di un calo delle strutture ricettive nelle due località principali (Cervia ha perso il 1,8% e Ravenna il 2,9%), c'è un arretramento molto più marcato di Faenza e di Riolo Terme (rispettivamente -16,8% e -13,4%) mentre va annotato il buon recupero di Brisighella che migliora del 6,8% i soggiorni del 2011.

---

<sup>1</sup> Indicatori congiunturali dell'economia ravennate - febbraio 2013, a cura della Camera di Commercio di Ravenna.

Stesso discorso per quanto riguarda le strutture ricettive. Gli alberghi nel complesso soffrono un calo del 5,2% di presenze (resistono solo quelli a 2 stelle), mentre campeggi e villaggi turistici hanno addirittura leggermente migliorato il risultato dell'anno precedente. In forte crescita poi gli agriturismi e gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale.

---

Marcata la flessione di stranieri (-6,7%) anche se il 2012 si segnala per un leggero recupero di ospiti tedeschi e un forte aumento di quelli russi che ormai rappresentano il quarto bacino per la industria delle vacanze<sup>4</sup>.

La Provincia di Ravenna, come tutta la Regione Emilia-Romagna, si caratterizza per la presenza di un ricco tessuto di piccole e medie imprese, presenti in tutti i settori economici. Sono 41.810 le imprese presenti in Provincia di Ravenna al 31/12/2012 e che rappresenta il maggiore calo registrato da oltre dieci anni.

Il ciclo economico negativo si riflette sul mercato del lavoro, così come fotografato dai dati dei Centri per l'impiego provinciali (ad esclusione del settore agricolo), nella forma di un rallentamento della crescita degli occupati avviatasi a inizio 2010 dopo il forte arretramento degli anni precedenti. Dal quarto trimestre del 2011 al terzo del 2012 il tasso di crescita si è portato dal 2,6% all'1,4% per le femmine, dal 2,2% all'1,3% per i maschi, dal 2,4% all'1,3% in media.

Nel terzo trimestre del 2012:

- l'occupazione straniera (2,1%) cresce ad una velocità superiore a quella nazionale (1,2%);
- crollano i contratti a tempo determinato (-7,4%) mentre aumentano quelli a tempo indeterminato (+3,6%) confermando il trend già mostrato nel primo trimestre;
- accelerano i contratti a tempo parziale (10,0%) mentre rallentano quelli a tempo pieno (-1,1%);
- continua a perdere occupazione il settore delle costruzioni (-3,6%) proseguendo un andamento in atto da tempo, rimane stabile il settore industriale (+0,2%) e cresce il terziario (+2,6%)<sup>5</sup>.

Particolarmente elevato risulta l'incremento della popolazione fra il 2001 ed il 2011, grazie all'immigrazione della popolazione straniera: i dati del censimento 2001 segnalavano che il numero degli stranieri residenti era di 8.124, mentre nel 2011 è di 37.931. Nel 1981 erano 915.

L'incidenza degli stranieri sulla popolazione residente passa da 0,26% del 1981 a 10,21% del 2011<sup>6</sup>.

Il saldo naturale negativo è stato compensato in parte dal saldo naturale della popolazione straniera e dal saldo migratorio. In riferimento alla sola dinamica naturale, il nostro Paese permane in una sostanziale condizione di crescita zero. Nel 2011 il tasso di crescita naturale si è attestato su un valore lievemente negativo, (-0,77 per mille abitanti) il tasso migratorio estero pari a 5,01 per mille abitanti. Nel contesto europeo, l'Italia fa registrare un valore di crescita naturale vicina allo zero, così come Grecia e Portogallo. Ravenna registra un tasso pari a -2,61 e un tasso migratorio estero pari a 6,72 più alto di quello nazionale.

---

<sup>4</sup> Indicatori congiunturali dell'economia ravennate - febbraio 2013, a cura della Camera di Commercio di Ravenna.

<sup>5</sup> Indicatori congiunturali dell'economia ravennate - febbraio 2013, a cura della Camera di Commercio di Ravenna.

<sup>6</sup> 150 anni: com'è cambiata la vita in Provincia di Ravenna, a cura del Servizio Statistica della Provincia di Ravenna.

#### **2.4.1 Inventario dei livelli di tutela del sito**

Per quanto riguarda il regime di tutela dei siti della Rete Natura 2000, la normativa europea e nazionale di recepimento stabilisce di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state individuate.

Considerato che le misure discendono dall'analisi del presente quadro conoscitivo, in questo paragrafo si forniscono gli elementi nazionali e regionali che l'Ente gestore deve seguire per determinare tali misure.

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
<b>ATTI NAZIONALI</b>				
Legge 6 dicembre 1991, n. 394	Legge Quadro Sulle Aree Protette	Stato, Regioni, Enti Locali	<p>TITOLO II - Aree naturali protette nazionali</p> <p>Art. 8 - Istituzione delle aree naturali protette nazionali</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.</li> <li>2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.</li> <li>3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.</li> <li>4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.</li> <li>5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.</li> <li>6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.</li> <li>7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.</li> </ol> <p>.....</p> <p>Art. 12 - Piano per il parco</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;</li> <li>b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano</li> <li>c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;</li> <li>d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;</li> <li>e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.</li> </ol> </li> </ol>	

			2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo: a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità; b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti,	
--	--	--	--	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
-----------	----------------------	----------------	----------------------	----------------

		<p>eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457; c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n.457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso; d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.</p> <p>3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.</p> <p>4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.</p> <p>5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.</p> <p>6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.</p> <p>7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.</p> <p>8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale</p>	
--	--	--	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
-----------	----------------------	----------------	----------------------	----------------

		<p>della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.</p> <p>.....</p> <p><b>Art. 13 - Nulla osta</b></p> <p>1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.</p> <p>2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.349.</p> <p>3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.</p> <p>4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.</p> <p><b>TITOLO III - Aree naturali protette regionali</b></p> <p><b>Art. 22 - Norme quadro</b></p> <p>1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:</p> <p>a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n.142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio</p> <p>b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25</p> <p>c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;</p> <p>d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;</p>	
--	--	--	--

			<p>e) la possibilità di affidare la gestione alle comunità familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.</p>	
--	--	--	---	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
-----------	----------------------	----------------	----------------------	----------------

		<p>2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economicosociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.</p> <p>3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.</p> <p>4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.</p> <p>5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.</p> <p>6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.</p> <p>Art. 23 - Parchi naturali regionali</p> <p>1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.</p> <p>Art. 25 - Strumenti di attuazione</p> <p>1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.</p> <p>2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.</p> <p>3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predisporre un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività</p>	
--	--	--	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
-----------	----------------------	----------------	----------------------	----------------

		<p>compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.</p> <p>4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.</p> <p>5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.</p> <p>Art. 26 - Coordinamento degli interventi</p> <p>1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.</p> <p>Art. 27 - Vigilanza e sorveglianza</p> <p>1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.</p> <p>2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.</p> <p>Art. 28 - Leggi regionali</p> <p>1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.</p> <p>TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie</p> <p>Art. 29 - Poteri dell'organismo di gestione dell'area protetta</p> <p>1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area natura le protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.</p>	
--	--	--	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639.</p> <p>3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.</p>	

<p>L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Suppl. ord. GU serie gen. N. 46 del 25 febbraio 1992) integrata dalla Legge 3 ottobre 2002, n. 221</p>	<p>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</p>	<p>Regioni. Province</p>	<p>Art.1 5. Le regioni e le provincie autonome.....provvedono a istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotipi.....In caso di inerzia delle regioni e delle provincie autonome per un anno e delle provincie autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'Agricoltura e il Ministro dell'Ambiente.</p> <p>6. Le regioni e le provincie autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'Agricoltura e al ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.</p> <p>Art. 9 (funzioni amministrative) Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art.10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle provincie spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142 (ora D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 167), che esercitano nel rispetto della presente legge.</p> <p>Art. 10 (Piani faunistici-venatori) ..... 7. Ai fini della pianificazione generale del territorio le provincie predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistici-venatori. Le provincie predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero.....</p>	<p>Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della Legge.</p>
--	--	------------------------------	---	---

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
-----------	----------------------	----------------	----------------------	----------------

		<p>10. Le regioni attuano la pianificazione faunistica venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle provincie dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge.</p> <p>.....</p> <p>Art.19 (controllo della fauna selvatica) Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 18, per importanti e motivate ragioni legate alla consistenza faunistica o per sopravvenute e particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.</p> <p>Art. 19bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/ 409/CEE) Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.</p> <p>2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.</p> <p>3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, diconcerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.</p> <p>5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio</p>	<p>Ogni anno</p>
--	--	--	------------------

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE".	

DPR n. 357 - 8.9.97 (GU n. 219 23.10.97)	"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"	Regioni	<p>Articolo 3 (Zone speciali di conservazione)</p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano <i>i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000».</i></p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, <i>designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata</i> i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.</p> <p>3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, <i>anche finalizzandole alla redazione</i> delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n.394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.</p>	entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione e, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.
Ministero Ambiente D.M. 20.1.99 (G.U. n. 32 - 9.2.99)	Modifiche degli elenchi delle specie e degli habitat (All. A e B DPR 357/97)		<p>Articolo 4 (Misure di conservazione)</p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano <i>assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria</i> opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, <i>sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,</i> adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.</p> <p><i>2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.</i></p>	
DPR n. 120 - 12.3.03 (GU n. 124 30.5.03)	"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 357/97 del 8.9.97 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat"			

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
-----------	----------------------	----------------	----------------------	----------------

<p>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare D.M. 19 giugno 2009</p>	<p>naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"</p> <p>"Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE" (G.U. n. 157 del 9.7.09)</p>	<p><b>Articolo 5 (Valutazione di incidenza)</b></p> <p>1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.</p> <p>2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.</p> <p><b>Articolo 8 (Tutela delle specie faunistiche)</b></p> <p>1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:</p> <p>a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;</p> <p>b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;</p> <p>c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;</p> <p>d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.</p> <p>2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.</p> <p>4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.</p> <p>5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.</p> <p><b>Articolo 9 (Tutela delle specie vegetali)</b></p> <p>1. Per le specie vegetali di cui all'allegato D, lettera b), al presente regolamento è fatto divieto di:</p> <p>a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;</p> <p>b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.</p>	<p>entro sei mesi dalla loro designazione</p>
---	---	--	---

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
-----------	----------------------	----------------	----------------------	----------------

		<p>2. I divieti di cui al comma 1, lettera a) e b), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.</p> <p>Articolo 10 (Prelievi)</p> <p>1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.</p> <p>.....</p> <p>3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare:</p> <p>a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);</p> <p>b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).</p> <p>Articolo 12 (Introduzioni e reintroduzioni)</p> <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione, sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzia che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.</p> <p>Articolo 13 (Informazione)</p> <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e</p>	
--	--	--	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>delle specie di cui all'allegato <i>B</i> ed i principali risultati del monitoraggio.</p> <p>2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente <i>e della tutela del territorio</i>, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, <i>un rapporto</i> sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale, <i>secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate.</i></p>	
Ministero Ambiente DM 3.9.02 (GU n. 224 del 24.9.02)	"Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000"			
Ministero Ambiente DM 17.10.07 (GU n. 254 del 6.11.07)	"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS"	Regioni	Art. 3 (Definizione delle misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) 1. Le misure di conservazione ovvero gli eventuali Piani di gestione previsti sono adottati ovvero adeguati dalle regioni o dalle province autonome con proprio atto	entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
<b>ATTI REGIONALI</b>				

<p>Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 - (Titolo I, Articoli da 1 a 9) (BUR n. 48 del 15.4.04)</p>	<p>"Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali" Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e</p>	<p>Province</p>	<p>Art. 3 (Misure di conservazione) 1. Le Province adottano per i siti della rete "Natura 2000" di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ricadenti nel proprio territorio, le misure di conservazione necessarie, approvando all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate, che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio secondo le modalità della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Qualora il sito ricada nel territorio di più Province, la Provincia il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l'intesa con le altre Province, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2.</p>	
--	--	-----------------	--	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
	<p>79/409/CEE inerenti la rete Natura 2000 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997</p>			

Legge Regionale n. 6 del 17.02.05	"Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000"	Province, Comuni, ente gestore	<p>Art. 14. Funzioni delle Province</p> <p>1. Le Province partecipano alla formazione del Programma regionale attraverso la trasmissione alla Giunta regionale, entro i termini fissati dalle linee guida metodologiche di cui all'articolo 13, comma 1, e comunque almeno sei mesi prima del termine di validità del precedente Programma regionale, di un rapporto contenente:</p> <p>a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;</p> <p>b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 di loro competenza, riferiti al termine temporale di validità del Programma regionale;</p> <p>c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico di livello regionale;</p> <p>d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Riserve naturali, le Aree di riequilibrio ecologico, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti ed i siti della Rete natura 2000 di loro competenza gestionale, riferito al termine temporale di validità del Programma regionale.</p> <p>2. Alle Province, in applicazione del principio di sussidiarietà, compete oltre che l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge regionale n. 7 del 2004 relativamente ai siti della Rete natura 2000, l'attuazione del Programma regionale attraverso:</p> <p>a) la gestione delle Riserve naturali regionali;</p> <p>b) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico;</p> <p>c) l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle relative modalità di salvaguardia;</p> <p>d) la definizione di intese, accordi e forme di collaborazione con le Province confinanti per l'istituzione e la gestione delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000, nonché per l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico;</p> <p>e) la promozione e l'incentivazione, nel rispetto dei criteri di adeguatezza, di forme associative tra più Aree protette, per lo svolgimento di funzioni e servizi finalizzati al più efficace ed efficiente</p>	
-----------------------------------	---	--------------------------------	--	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
-----------	----------------------	----------------	----------------------	----------------

		<p>perseguimento delle proprie finalità istitutive;</p> <p>f) l'integrazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 nella pianificazione territoriale e paesistica e nella programmazione economica di propria competenza, apportando anche i necessari adeguamenti alla strumentazione esistente, con il fine di assicurare il migliore coordinamento delle strategie di conservazione e di valorizzazione del patrimonio naturale con quelle per la sostenibilità ambientale del territorio provinciale;</p> <p>g) il riparto tra gli Enti di gestione delle riserve naturali, delle aree di riequilibrio ecologico, dei paesaggi naturali e seminaturali protetti dei finanziamenti assegnati dalla Regione;</p> <p>h) il cofinanziamento unitamente alla Regione ed agli altri Enti locali interessati, per lo svolgimento di attività di gestione, di promozione e per gli investimenti a favore delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000.</p> <p>3. Qualora le Riserve naturali, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti, le Aree di riequilibrio ecologico ed i siti della Rete natura 2000 siano ricompresi nel territorio di più Province, le stesse esplicano le funzioni previste dai commi 1 e 2 d'intesa tra loro; l'intesa è promossa dalla Provincia che è maggiormente interessata dal territorio dell'Area protetta e del sito della Rete natura 2000.</p> <p>4. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge assicurando la partecipazione alle scelte di propria competenza degli Enti di gestione delle Aree protette, degli altri Enti locali interessati, delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle Università presenti nel proprio territorio, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.</p> <p><b>Art. 15. Funzioni dei Comuni e delle Comunità montane</b></p> <p>1. I Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001 n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali) interessati dalla presenza delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree di collegamento ecologico, partecipano alla predisposizione del rapporto provinciale, secondo le forme, le modalità ed i tempi stabiliti dalla Provincia e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 13, comma 1.</p> <p>2. Gli Enti di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto del principio di sussidiarietà, all'attuazione del Programma regionale sulla base delle competenze gestionali, programmatiche e pianificatorie previste dalla presente legge; essi favoriscono l'integrazione delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree di collegamento ecologico nella propria pianificazione urbanistica e nella propria programmazione economica con l'obiettivo di assicurare la promozione della</p>	
--	--	--	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
-----------	----------------------	----------------	----------------------	----------------

		<p>sostenibilità ambientale del territorio di competenza; concorrono altresì al cofinanziamento delle spese di gestione e di investimento, di promozione e per l'attuazione degli investimenti delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 ricompresi nel proprio territorio.</p> <p>3. Gli Enti di cui al comma 1 esercitano le funzioni previste dalla presente legge assicurando la partecipazione alle scelte di propria competenza delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle Università presenti nel territorio provinciale, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.</p> <p>Art. 60. Sanzioni in materia di Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000</p> <p>1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le sanzioni penali di cui alla legge n. 394 del 1991 e alle altre leggi vigenti, a chiunque violi le disposizioni contenute:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nei Piani e nei Regolamenti dei parchi;</li> <li>b) negli atti istitutivi e nei Regolamenti delle Riserve naturali;</li> <li>c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000;</li> <li>d) negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti;</li> <li>e) nelle norme di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b); è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.</li> </ol> <p>2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) da euro 25,00 ad euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;</li> <li>b) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;</li> <li>c) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;</li> <li>d) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1;</li> </ol>	
--	--	---	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>e) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE. e bis) da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per la mancata richiesta di effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE;</p> <p>3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.</p> <p>4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.</p> <p>5. La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dal soggetto gestore dell'area protetta o del sito, sarà stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:  a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;  b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;  c) dal pregio del bene danneggiato;  d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;  e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.</p> <p>6. Ai soggetti titolari delle funzioni previste dalla presente legge compete l'irrogazione della sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione.</p> <p>7. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione dell'area protetta.</p> <p>8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 60 trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).</p>	

Deliberazione e G.R. n. 1191 del 30.07.07	"Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS	Tutti gli Enti pubblici	1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata Direttiva, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituita da quattro allegati (A, B, C e D), rispettivamente contenenti: - "Indirizzi per la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000"; - "Linee Guida per la presentazione dello studio d'incidenza e lo svolgimento della valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi"; - "Indirizzi procedurali per l'individuazione dei nuovi Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), l'aggiornamento della banca dati ed il recepimento della	
---	--	-------------------------	---	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
	nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04"		<p>Rete Natura 2000 negli strumenti di pianificazione generali e di settore";  - "Indirizzi per lo svolgimento del monitoraggio delle valutazioni d'incidenza effettuate;</p> <p>2. di stabilire che, con l'approvazione della presente Direttiva, ha termine la fase transitoria di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. n.7/04 e, pertanto, in particolare, la valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi dovrà essere effettuata da tutte le autorità competenti e previste al Capo III (rif. "soggetto competente all'approvazione del piano").della Legge regionale sopraccitata e dalla presente Direttiva.</p> <p>Gli Enti pubblici sono tenuti ad inserire i siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel loro territorio nei loro strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale, ambientale ed economica, compresi i relativi piani di settore, nonché a recepire la relativa disciplina.</p> <p>Qualora la procedura di valutazione d'incidenza di un piano, di un progetto o di un intervento, compresa la fase di prevalutazione, costituisca una fase endoprocedimentale di un procedimento autorizzativo, la stessa viene ad assumere i tempi del procedimento autorizzativo stesso. Qualora, invece, la procedura di valutazione d'incidenza non sia ricompresa all'interno di un procedimento autorizzativo, l'autorità competente è tenuta ad approvare la valutazione d'incidenza, compresa la fase di pre-valutazione, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.</p>	

Deliberazione e G.R. n. 667 del 18 maggio 2009	"Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)"	Tutti gli Enti pubblici	Disciplinare tecnico concernente la corretta esecuzione degli interventi periodici e ricorrenti di manutenzione ordinaria degli ambienti pertinenti ai corsi d'acqua e alle opere di difesa della costa. Come previsto dalla Del G.R. n. 1991/2007 (vedi cap. 5 dell'Allegato B), tutti i progetti o gli interventi che si atterranno alle disposizioni tecniche ed alle modalità d'esecuzione previste nei disciplinari tecnici non dovranno essere più soggetti ad ulteriori valutazioni d'incidenza.	
Legge Regionale n. 24 del 23.12.11	"Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del	Enti di gestione	Art. 2. Macroaree per i Parchi e la Biodiversità  1. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e conservazione del patrimonio naturale regionale ed in particolare per la gestione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 il territorio regionale, sulla base dei principi di adeguatezza, semplificazione ed efficienza amministrativa, è suddiviso in macroaree con caratteristiche geografiche e naturalistiche e conseguenti esigenze conservazionistiche omogenee, definite "Macroaree per i Parchi e la Biodiversità" secondo la perimetrazione di cui all'allegato cartografico 1) della presente legge, che non ricomprendono la porzione di territorio interessata dai Parchi nazionali e interregionali.	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
-----------	----------------------	----------------	----------------------	----------------

	Piacenziano”	<p>2. Con deliberazione della Giunta regionale è effettuata la ricognizione puntuale delle Aree Protette, dei Siti della Rete natura 2000, nonché dei territori dei Comuni ricadenti in ogni singola Macroarea.</p> <p>3. Nell'ambito delle Macroaree rimangono individuati i perimetri relativi ai Parchi regionali, alle Riserve naturali regionali, ai Paesaggi naturali e seminaturali protetti, alle Aree di riequilibrio ecologico e ai Siti della Rete natura 2000 in base ai rispettivi atti istitutivi.</p> <p>Art. 3. Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità</p> <p>1. Per ogni Macroarea è istituito un ente pubblico (Ente di gestione), delimitato e numerato come da cartografia riportata alla Tavola A) dell'allegato 1) alla presente legge, denominato come segue:</p> <p>a) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale;  b) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale;  c) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale;  d) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po;  e) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna.</p> <p>2. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità compete, fermo restando quanto previsto all'articolo 40, comma 6, in attuazione delle finalità contenute nelle leggi e negli atti istitutivi delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e dei criteri ed indirizzi dettati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000), in particolare:</p> <p>a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete natura 2000 situati all'interno del loro perimetro;  b) la gestione delle Riserve naturali regionali;  c) la gestione dei Siti della Rete natura 2000 nelle aree esterne al perimetro dei parchi;  d) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;  e) l'istituzione e il coordinamento della gestione delle Aree di riequilibrio ecologico;  f) l'adozione del Programma di tutela e valorizzazione della Macroarea;  g) la valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della Macroarea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);  h) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di</p>	
--	--------------	--	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
-----------	----------------------	----------------	----------------------	----------------

		<p>biodiversità e conservazione della natura, in coerenza con la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità);</p> <p>i) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna minore ai sensi della legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);</p> <p>j) l'accordo con gli Enti gestori delle Riserve naturali statali incluse nel territorio della Macroarea per le misure di pianificazione e gestione;</p> <p>k) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli Enti parco nazionale e interregionali contermini;</p> <p>l) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con le autorità competenti, per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente marino, fino a 10 km dalla costa, limitrofo alle aree protette.</p> <p>3. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentra inoltre ai Consorzi di gestione dei Parchi nelle seguenti funzioni, qualora esercitate sulla base della normativa vigente:</p> <p>a) la gestione del demanio forestale regionale ricompreso nel territorio dei Parchi regionali e delle aree contigue;</p> <p>b) le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993 ) in materia di raccolta di funghi epigei spontanei per il territorio ricompreso nel perimetro dei Parchi.</p> <p>4. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità può inoltre assumere tramite accordi con gli enti locali la gestione di ulteriori compiti connessi alle proprie competenze.</p> <p>5. La struttura tecnica dell'Ente di gestione può svolgere altresì attività di supporto tecnico agli Enti locali per la gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, delle Aree di riequilibrio ecologico qualora non eserciti direttamente la gestione delle citate Aree protette.</p> <p>6. I beni immobili dei Consorzi di gestione dei Parchi e quelli strumentali all'esercizio della funzione trasferiti in attuazione della presente legge all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità in caso di soppressione di quest'ultimo tornano in proprietà degli Enti locali che li avevano conferiti.</p> <p>7. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche, ovvero di proprietà o in disponibilità privata, l'Ente di gestione stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati, che prevedano le forme e le modalità di utilizzazione del bene.</p> <p>8. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 della Legge n. 394 del 1991 , partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni il cui territorio è anche</p>	
--	--	--	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
-----------	----------------------	----------------	----------------------	----------------

		<p>solo parzialmente incluso nel perimetro di un Parco, nonché quelli il cui territorio anche parzialmente sia ricompreso nell'area contigua, e le Province il cui territorio è interessato da Parchi, Riserve o da Siti della Rete natura 2000 inclusi nella Macroarea. Lo statuto determina le quote di contribuzione cui è tenuto ciascun Ente locale.</p> <p>9. L'Ente di gestione ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Ha sede legale preferibilmente nel territorio di uno dei Parchi regionali inclusi nella Macroarea, come stabilito nello statuto, ferma restando la possibilità di un'articolazione organizzativa su più sedi.</p> <p>10. L'Ente di gestione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle entrate e delle spese e ha una contabilità di carattere finanziario.</p> <p>11. I costi di funzionamento dell'Ente di gestione sono coperti da contributi regionali e degli enti locali il cui territorio è anche parzialmente ricompreso all'interno dei Parchi o di altri enti conferenti comunque risorse e, a seguito dell'attuazione del procedimento di cui all'articolo 40, comma 6, anche dai contributi degli enti locali territorialmente interessati dalle altre Aree protette e dai Siti della Rete natura 2000, che entrino a far parte del comitato esecutivo, dagli introiti derivanti dalle funzioni amministrative di cui alla legge regionale n. 6 del 1996, nonché da eventuali ulteriori funzioni amministrative in materia faunistico-venatoria.</p> <p>12. Gli introiti derivanti all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità da attività ed iniziative riferite specificamente ad un determinato Parco regionale sono reinvestiti per la promozione, lo sviluppo e la salvaguardia del medesimo.</p> <p>Art. 4. Organi dell'Ente di gestione</p> <p>1. Sono Organi di governo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) le Comunità del Parco;</li> <li>b) il Comitato esecutivo;</li> <li>c) il Presidente.</li> </ol> <p>2. Sono organismi propositivi e consultivi dell'Ente di gestione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) le Consulte del Parco;</li> <li>b) il Comitato per la promozione della Macroarea.</li> </ol> <p>3. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori per la parte non disciplinata dalla presente legge sono stabilite dallo statuto dell'Ente.</p>	
--	--	--	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
-----------	----------------------	----------------	----------------------	----------------

		<p>Art. 12. Costituzione degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità</p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, i quali dalla medesima data sono posti in liquidazione. Le funzioni già esercitate dai Consorzi di gestione dei Parchi regionali sono dal 1° gennaio 2012 trasferite agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità. Le funzioni esercitate dagli Enti locali in relazione alle altre Aree protette e ai Siti delle Rete natura 2000 sono conferite agli Enti di gestione secondo quanto previsto all'articolo 40, comma 6.</p> <p>2. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del funzionario incaricato dell'attivazione degli Enti di gestione e della liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, sulla base della specifica individuazione a tal fine effettuata con precedente deliberazione della Giunta regionale.</p> <p>3. Il funzionario incaricato di cui al comma 2 è scelto tra soggetti con competenze inerenti le attività da svolgersi. La nomina ha effetto dalla data del 1° gennaio 2012. Con il decreto di nomina è stabilito l'eventuale compenso, rapportato all'attività da svolgere, a carico della Regione. Per gli adempimenti di competenza il funzionario incaricato si avvale del personale degli Enti di gestione, nonché del personale della Regione.</p> <p>4. Gli Enti di gestione esercitano le loro funzioni attraverso il funzionario incaricato ai sensi del comma 2 sino alla data di nomina del Direttore. Fino alla nomina del Presidente, il funzionario incaricato ha la legale rappresentanza dell'Ente per l'espletamento delle proprie attività.</p> <p>5. I funzionari incaricati provvedono all'individuazione della sede legale provvisoria dell'Ente, alla stipulazione dei contratti urgenti per l'attivazione dell'Ente di gestione e adottano gli atti necessari alla gestione. Provvedono inoltre alla prima ricognizione dei rapporti attivi e passivi connessi con le funzioni svolte direttamente dagli Enti locali in relazione alle altre Aree protette e ai Siti delle Rete natura 2000 per il subentro ai sensi dell'articolo 40, comma 6, nonché alla prima individuazione, di concerto con gli Enti locali, del personale dipendente da tali Enti prioritariamente impegnato sulle funzioni da trasferire.</p> <p>6. La dotazione organica dell'Ente di gestione è fissata, in sede di prima applicazione, in misura pari ai posti di dotazione organica coperti con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, nei Consorzi di gestione dei Parchi regionali che confluiscono nell'Ente. Entro sei mesi dal trasferimento il Comitato esecutivo ridetermina, su proposta del Direttore, la dotazione organica, nel limite massimo di costo della dotazione di prima applicazione, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e avendo a riferimento</p>	
--	--	--	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
-----------	----------------------	----------------	----------------------	----------------

		<p>l'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate. A seguito dell'approvazione della dotazione organica definitiva, ai fini dell'opportunità del migliore utilizzo del personale, nei sei mesi successivi possono essere avviate procedure di mobilità del personale dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità verso gli Enti già partecipanti ai disciolti Consorzi e viceversa, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali e anche attraverso il coinvolgimento ed il supporto delle competenti strutture della Regione.</p> <p>7. Il funzionario incaricato provvede alla redazione del primo bilancio di funzionamento dell'Ente di gestione per consentire allo stesso di fare fronte alle spese obbligatorie nonché a stipulare il contratto di tesoreria nelle more dell'espletamento delle procedure di acquisizione del relativo servizio da parte del Direttore. A tal fine il funzionario incaricato proroga l'incarico ad uno dei Revisori dei conti dei Parchi ricompresi in ciascuna Macroarea, fino alla nomina del nuovo Revisore.</p> <p>8. La Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca le Comunità del Parco per l'individuazione del rappresentante ai fini della costituzione del Comitato esecutivo e provvede altresì alla prima convocazione dello stesso. Per la votazione relativa all'individuazione del rappresentante e fino all'emanazione dello Statuto le quote di partecipazione degli Enti sono fissate in proporzione a quelle attribuite nell'ambito del soppresso Consorzio di gestione del Parco e alle votazioni partecipano anche le Comunità montane e le Province territorialmente interessate dal Parco.</p> <p>9. La Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone uno schema di statuto degli Enti di gestione le cui clausole costituiscono condizioni minime non derogabili.</p> <p><b>Art. 19. Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea</b></p> <p>1. L'Ente di gestione partecipa alla formazione del Programma per il Sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete natura 2000 di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005 attraverso l'approvazione del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea, che prevede in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei Siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;</li> <li>b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 di competenza;</li> <li>c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi Siti della Rete natura 2000 e per la</li> </ol>	
--	--	---	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico;</p> <p>d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Aree Protette ed i siti della Rete natura 2000 di competenza;</p> <p>e) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico;</p> <p>f) l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle relative modalità di salvaguardia;</p> <p>g) la previsione di specifiche intese, accordi e forme di collaborazione tra Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità per la gestione coordinata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000, nonché per il coordinamento delle iniziative con gli Enti gestori dei parchi nazionali ed interregionali;</p> <p>h) il riparto tra le Aree protette e i Siti della Rete natura 2000 degli introiti derivanti da finanziamenti regionali e dalle altre forme di finanziamento;</p> <p>i) la definizione dell'ammontare dei contributi dovuti dagli Enti locali costituenti l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità.</p>	

<p>Deliberazione e G. R. n. 1419 del 07.10.13 (BUR n. 303 del 17.10.2013)</p>	<p>“Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)”</p>		<p><i>Delibera:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. di approvare il Quadro conoscitivo degli habitat e delle specie presenti nelle ZPS e nei SIC dell’Emilia-Romagna di cui al sito web <a href="http://www.regione.emiliaromagna.it/natura2000">www.regione.emiliaromagna.it/natura2000</a> ed la Sintesi delle principali fasi di costruzione della rete Natura 2000 in Emilia- Romagna di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente atto;</li> <li>2. di approvare le “Misure Generali di Conservazione per la tutela delle ZPS e dei SIC dell’Emilia-Romagna”, di cui all’Allegato 2, parte integrante del presente atto; [...]</li> <li>5. di approvare le “Azioni da promuovere e/o da incentivare prioritariamente per prevenire il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie tutelate, allo scopo di favorire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione le ZPS ed i SIC dell’Emilia- Romagna”, di cui all’Allegato 4, parte integrante del presente atto;</li> <li>6. di stabilire che le Misure Generali di Conservazione sono valide, in generale, per tutti i siti Natura 2000 (SIC e ZPS) anche se, per casi specifici e circoscritti individuati nel presente provvedimento, alcune Misure sono applicabili a loro sottogruppi caratterizzati dalla presenza di condizioni ambientali omogenee, come indicato negli Elenchi A, B e C di cui all’Allegato 2;</li> <li>7. di stabilire che le Misure Generali di Conservazione di cui all’Allegato 2, parte integrante del presente atto, qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti regionali o locali attualmente vigenti;</li> </ol>	
---	--	--	---	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
-----------	----------------------	----------------	----------------------	----------------

		<p>8. di stabilire che qualora le ZPS ed i SIC ricadano all'interno di aree naturali protette, istituite ai sensi della legislazione vigente, si applicano le Misure Generali di Conservazione di cui all'Allegato 2, qualora più restrittive rispetto alle norme di salvaguardia ed alle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti istitutivi e/o di pianificazione e/o di regolamentazione;</p> <p>9. di stabilire che le Misure Generali di Conservazione di cui all'Allegato 2 sono obbligatorie ed inderogabili, salvo il verificarsi di ragioni connesse alla salute dell'uomo ed alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, nel qual caso si potrà provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con le Misure Generali di Conservazione indicate nel presente atto; in ogni caso è necessaria la valutazione di incidenza e va adottata ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000; nel caso di valutazione di incidenza negativa significativa è necessario procedere all'invio di una nota informativa, o di una richiesta di parere, al Ministero competente, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1191/07; qualsiasi deroga alle presenti Misure Generali di Conservazione venga autorizzata, anche a seguito di una valutazione di incidenza positiva, deve essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna;</p> <p>10. di stabilire che il rispetto delle Misure Generali di Conservazione di cui all'Allegato 2 non comporta automaticamente l'esclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii. e della DGR n.1191/07;</p> <p>[...]</p> <p>12. di sottolineare che la sorveglianza circa il rispetto delle norme e dei divieti contenuti nel presente provvedimento è effettuata dai soggetti di cui all'art. 55 della Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e delle gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000" e da quelli di cui all'art. 15 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii.;</p> <p>13. di ribadire che le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza delle norme e dei divieti previsti nel presente provvedimento sono quelle indicate nell'art. 60 della sopra citata L.R. n. 6/05 e ss.mm.ii.;</p> <p>14. di stabilire che gli Enti gestori delle ZPS e dei SIC sono quelli indicati nell'Allegato 5, parte integrante del presente atto;</p> <p>15. di stabilire che, qualora gli Enti gestori delle ZPS e dei SIC intendessero tabellare i siti Natura 2000, la segnaletica che potranno utilizzare dovrà tenere conto del modello grafico tipo indicato nell'Allegato 6 della DGR n. 1244/08;</p>	
--	--	--	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>16. di stabilire che la presente deliberazione sostituisce integralmente la DGR n. 1244/08, tranne che per quanto concerne la modalità di tabellazione dei siti di cui all'Allegato 6 della suddetta deliberazione regionale;</p> <p>[...]</p>	

## 2.4.2 Inventario degli strumenti di pianificazione

**Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)** è parte tematica del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e, in funzione degli obiettivi per la conservazione dei paesaggi, detta le regole della programmazione regionale. Il Piano influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di una quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

Attraverso l'incrocio di una serie complessa di fattori (costituzione geologica, elementi geomorfologici, quota, microclima ed altri caratteri fisico-geografici, vegetazione espressioni materiali della presenza umana ed altri) il Piano paesistico Regionale individua 23 Unità di paesaggio. Tali unità rappresentano ambiti territoriali con specifiche, distintive e omogenee caratteristiche di formazione e di evoluzione. A livello locale, presso il territorio della provincia di Ferrara si individua il territorio della "costa a nord" (unità n. 1) e il territorio della "bonifica ferrarese" (unità n. 3). Nel primo caso gli elementi fisici caratterizzanti sono costituiti dal sistema di cordoni dunosi litoranei, dagli avvallamenti e depressioni con lagune e stagni costieri di acqua salmastre, dalle foci, dall'arenile e dalla zona intertidale. Nel caso della "bonifica del ferrarese" gli elementi fisici caratterizzanti sono contraddistinti dai depositi alluvionali, dalle zone di ex palude, dall'andamento topografico pressoché uniforme, dal difficile scolo delle acque e dai dossi di pianura. (Fonte: *Il Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR della Regione Emilia Romagna*) (<http://www.regione.emilia-romagna.it/paesaggi/ptpr/>).

**Il PTCP della Provincia di Ravenna**, in materia di assetto del territorio e di strategie per orientare l'evoluzione del sistema insediativo pone al centro il rapporto fra la forma (ed evoluzione) del sistema insediativo e il soddisfacimento dei bisogni della popolazione e delle attività economiche in termini di sostenibilità. Il Piano assume quale problematica centrale la relazione stringente che esiste fra i fenomeni di diffusione degli insediamenti e della popolazione nel territorio. A livello paesaggistico, il PTCP distingue 15 Unità di paesaggio. Inoltre, ai sensi della L.R. 20/2000 art. A-16 comma 2, il Piano fornisce alle amministrazioni comunali una "prima individuazione degli ambiti del territorio rurale", secondo un'articolazione specificata dalla L.R. 20/2000 ossia:

- gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. A-18);
- gli ambiti ad alta vocazione agricola (art. A-19); - gli ambiti agricoli periurbani (art. A-20).

In materia architettonica-paesaggistica, secondo quanto esposto dalla relazione generale di piano, il PTCP annovera tra le principali azioni:

- 1) contribuire allo sviluppo in termini di qualità urbana ed ambientale;
- 2) legare le occasioni di sviluppo alla valorizzazione del paesaggio e alla promozione del turismo culturale;
- 3) intervenire sul patrimonio edilizio soprattutto con azioni qualitative che aumentino il valore del territorio;
- 4) salvaguardare, consolidare o ricostruire l'identità dei luoghi, agendo sulla coesione sociale;
- 5) Accrescere la qualità degli operatori che operano in ambito provinciale nei diversi settori coinvolti nei programmi di intervento;
- 6) tutelare gli aspetti artistici, culturali, storici e sociali connessi al patrimonio edilizio storico urbano ed extraurbano (PTCP 2005).

Il PTCP della Provincia di Ravenna distingue 15 unità di paesaggio che considerano, oltre all'ambito naturale, l'ambito morfologico-documentale e i beni diffusi. L'area in oggetto ricade nella unità di Paesaggio n. 3 definita **"Valli del Reno"**.

Questa U. di P. si trova all'estremo nord del territorio provinciale di Ravenna ed è caratterizzata dal grande disegno delle bonifiche rinascimentali interessando un ampio sistema vallivo denominato "Valle Libba" che si estendeva a sud del Po di Primaro. L'area interessa i Comuni di Conselice, Fusignano, Alfonsine, Lugo e in piccola parte i Comuni di Ravenna e Massa Lombarda. A nord, come U.D.P. aperta, si unisce a quella delle "Valli del Reno" del P.T.C.P. di Ferrara, a sud confina col territorio centuriato mentre il limite a est è definito dall'U. di P. delle "Terre vecchie" e della "Bonifica Valle del Lamone". Questo territorio, è legato ai corsi fluviali del Santerno e Senio e del Lamone che per secoli sono stati gli elementi di importanti strategie idrauliche tra le Province di Ravenna, Ferrara e Bologna per l'utilizzo del corso del Po di Primaro.

Tra i principali elementi caratterizzanti l'unità di paesaggio il PTCP definisce:

Due diverse tipologie di strade: una con direzione uniforme, l'altra di tipo sinuoso. Nelle frazioni di S.Lorenzo e S.Bernardino, ove il fiume Santerno ha avuto un inalveamento rinascimentale, le vie assumono una direzione uniforme. Una maggiore rarefazione di strade si ha nell'area prosciugata come la valle di S. Bernardino dove le strade venivano man mano delineate sopra le cimose barenicole della valle. A questa regolare rete si contrappongono, specialmente a nord verso il fiume Reno le vie serpentine che rappresentano le originarie alzaie cioè strade correnti ai lati dei corsi fluviali ora spenti:

- la via Fiumazzo che va da S. Lorenzo a Baricello;
- la strada che porta a Lavezzola lungo il fiume Santerno;
- la via meandriforme da S. Alberto verso Ca' Bosco lungo le arginature del Primaro morto;
  - la strada detta di Voltana che si delinea lungo le arginature del vecchio Santerno (spento dal 1783);
- la via che da Alfonsine va al Passetto che si sviluppa sull'alveo del fiume Senio.

#### STRADE STORICHE:

- Gattolo Superiore e Inferiore sull'antico alveo del Po di Primaro tra S.Alberto e Mandriole;
  - strada Antica Corriera nel tratto residuo a nord del fiume Reno; - strada Reale.

#### RETE IDROGRAFICA:

- Oltre ai fiumi appenninici Senio, Santerno e Reno, un importante ruolo per la bonifica del territorio lo si deve ai seguenti canali:
- Canale dei Mulini di Imola lungo la direttrice Imola - Massalombarda - Conselice; - Canale dei Mulini di Castelbolognese tra Santerno e Senio;
- Canal Vela;
- Canale Zanelli (breve tratto) alla destra del Senio da Faenza al Primaro;

#### DOSSI

Sono rilevanti e visibili:

- dosso del Senio, che delimita il lato sud-est dell'U. di P., e le sue divagazioni;
- dosso del Santerno con le sue divagazioni;
- tratto del dosso del Po di Primaro, nella zona nord.

Con riferimento al PTCP le norme di interesse per il sito sono analizzate di seguito:

PTCP Provincia di Ravenna approvato con del. G.R. n. 20 del 20.01.1997:
---

Articolo	Testo
<b>Art. 3.17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua</b>	<p>1.(D) Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio con termine agli alvei di cui al successivo articolo 18 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistici-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione e per le quali valgono le disposizioni e gli obiettivi indicati dal presente articolo.</p> <p>2.(P) Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua sono individuate nelle tavole 1:25000 contrassegnate dal numero 2 del presente Piano.</p>
<b>Art. 3.18 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua</b>	<p>1(P) Gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano. Qualora, successivamente all'entrata in vigore delle presenti norme, entri in vigore un atto di pianificazione dell'Autorità di bacino competente per territorio che contenga una nuova e più precisa individuazione delle aree da considerarsi "alveo", le prescrizioni del presente articolo si applicano a tale individuazione. In considerazione del fatto che a norma dell'art.11, comma 2 della L.R. n.20/2000 le previsioni del PAI prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti PTCP, al fine di agevolare la conoscibilità della disciplina del Piano provinciale effettivamente vigente, favorendone il rispetto e l'attuazione, con atto dirigenziale può essere predisposto un elaborato tecnico che opera il coordinamento del PTCP con le suddette modifiche derivanti dall'approvazione del PAI o suoi stralci, fermo restando che, mantenendosi l'esclusivo valore giuridico proprio dei piani approvati, non è comunque consentita la trasformazione delle aree vincolate del PTCP fino all'adeguamento dello stesso.</p> <p>2.(P) Negli invasi ed alvei di cui al primo comma, comunque nel rispetto degli strumenti di pianificazione dell'Autorità di bacino, sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; eventuali occupazioni temporanee che non riducano la capacità di portata dell'alveo, debbono essere realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.</p> <p>3.(P) Nelle aree di cui al primo comma sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia e degli strumenti di pianificazione dell'Autorità di bacino, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:</p> <p>a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi quinto, sesto e settimo nonché alle lettere c), e) ed f) dell'ottavo comma del precedente articolo 3.17, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;</p> <p>b) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;</p> <p>c) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, che siano definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali;</p>

	<p>d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.</p> <p>4.(P) Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/94.</p> <p>5.(P) Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.</p> <p>L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.</p>
<p>Art. 3.19 - Zone di particolare interesse paesaggisticoambientale</p>	<p>1.(D) Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, nonché le aree individuate dagli strumenti urbanistici comunali come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, ai sensi dell'art. A.18, del capo A-IV, della L.R. 20/2000, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali e geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storicoantropica, percettiva, ecc.) che generano per l'azione congiunta un interesse paesistico.</p>

<p>Art. 3.25 - Zone di tutela naturalistica</p>	<p>1.(D) Le zone di tutela naturalistica indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano e suddivise in: a) zone di tutela naturalistica - di conservazione; b) zone di tutela naturalistica - di limitata trasformazione; devono essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione provinciali o comunali nel rispetto degli obiettivi e delle direttive di cui al successivo comma 2. Valgono inoltre, per tali zone, le prescrizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5.</p> <p>2.(D) Le disposizioni degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. A tal fine i predetti strumenti individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, e quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, e ne precisano la disciplina, nel rispetto nelle seguenti direttive, definendo:</p> <p>a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;</p> <p>b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;</p> <p>c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;</p>
---	---

- d) le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;
- e) gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori; tali edifici possono essere destinati all'esplicazione delle funzioni di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;
- f) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto, delle attività di produzione di sale marino;
- g) l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;
- h) le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;
- i) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto al comma 11 dell'articolo 3.10, salva la determinazione di prescrizioni più restrittive;
- j) le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti prodotti del sottobosco;
- k) le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che non deve essere comunque previsto l'aumento dell'entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del presente Piano;
- l) interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. La realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e similari nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.
- 3.(P) Fermo restando la possibilità per la Provincia ed i Comuni, così come disposto dai commi primo e secondo del presente articolo, di individuare e disciplinare diversamente le aree in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili nelle zone di tutela naturalistica - di cui al punto a) del primo comma - sono consentite le attività e le trasformazioni seguenti:
- a) le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti;
- c) i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione;
- d) la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili al proseguimento dell'utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nonché delle infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo;
- e) l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i

	<p>cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura; nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli</p>
--	--



edifici esistenti connessi all'attività agricola;

f) l'esercizio delle attività ittiche nonché delle attività di produzione di salemarino, esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla data di adozione del presente Piano;

g) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto al comma 11 dell'articolo 3.10;

h) la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;

i) l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del presente Piano; è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di riproduzione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell'attività venatoria; j) le attività escursionistiche;

k) gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari.

4.(P) Nelle zone di cui al primo comma, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.

5.(P) Nelle zone di tutela naturalistica - di cui al punto b) del primo comma, all'interno delle aree delle zone agricole esistenti alla data di adozione del presente Piano sono consentiti i seguenti interventi:

a) qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze abitative degli imprenditori agricoli a titolo principale, la edificazione di nuovi manufatti, quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni spazialmente accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali;

b) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;

c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;

d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari; gli annessi rustici aziendali ed interaziendali e le strutture abitative solo se connessi alla conduzione del fondo ed alle esigenze di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;

g) le opere di cui alle lettere e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati;

	<p>h) i suddetti ambiti costituiscono inoltre luogo preferenziale per l'applicazione delle misure agro-ambientali dello sviluppo rurale.</p>
--	--

Art.7.1 - Tutela della	1.(I) Il PTCP assume l'obiettivo prioritario della tutela, conservazione,
biodiversità e valorizzazione degli ecosistemi: obiettivi e strumenti	<p>miglioramento e valorizzazione degli ecosistemi e della biodiversità presente nel territorio provinciale.</p> <p>2.(I) Il PTCP persegue lo sviluppo di reti ecologiche nel territorio provinciale, in coerenza con la Direttiva 92/43/CEE "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" e s. m. e con il relativo Regolamento attuativo di cui al DPR n.357/1997 come modificato dal DPR n.120/2003., che prevedono la realizzazione della rete ecologica europea denominata "Rete Natura 2000" quale strumento per conseguire gli obiettivi di conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna rari e minacciati a livello comunitario nel territorio degli Stati membri, ed altresì in coerenza con gli obiettivi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi alla costruzione di una rete ecologica nazionale - REN - quale articolazione della rete europea.</p> <p>3.(I) Il PTCP si pone come strumento di pianificazione di riferimento per il recepimento delle disposizioni di cui all'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, assunti dal D.M. 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", riguardanti la necessità di integrare l'insieme delle misure di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio (internazionale, nazionale, locale). Il PTCP si pone inoltre, in termini generali, come strumento di riferimento per il recepimento delle disposizioni di cui alla Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE, alla Convenzione di Berna 82/72/CEE sulla "protezione della Natura e della Biodiversità", alla Direttiva "Habitat" 92/43/CEE.</p> <p>4.(D) La Provincia, per le finalità di cui sopra, elabora il progetto "Reti ecologiche" di cui al successivo art. 7.3.</p> <p>5.(D) Sono ulteriori strumenti per il perseguimento dell'obiettivo di cui al primo comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I Piani Territoriali dei Parchi di cui al successivo art. 7.4;</li> <li>- i Progetti di Tutela Recupero e Valorizzazione di cui al successivo art. 7.6.</li> </ul>

<p>Art. 7.2 - "Rete Natura 2000"</p>	<p>1.(D) Con "Rete Natura 2000" viene indicata la rete ecologica europea costituita da un sistema coerente e coordinato di particolari zone di protezione nelle quali è prioritaria la conservazione della diversità biologica presente sul territorio, con particolare riferimento alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario e degli habitat di vita di tali specie, presenti in tali zone.</p> <p>La Rete Natura 2000 si compone di: Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che, una volta riconosciuti dalla Commissione Europea, assumono la definizione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ovvero Zone di Protezione Speciale (ZPS).</p> <p>Il PTCP riporta nella tav. B.2.1.1 del Quadro conoscitivo la perimetrazione delle aree che compongono la Rete Natura 2000, come recepita dalle disposizioni vigenti alla data di adozione del piano.</p> <p>2.(I) Nelle zone di cui al primo comma occorre attuare politiche di gestione territoriale sostenibile sotto i profili socio-economico ed ambientale, atte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie in essi presenti, e consentire il raccordo di tali politiche con le esigenze di sviluppo socio-economico locali.</p> <p>3.(D) La Provincia adotta per i siti della Rete Natura 2000 le misure di conservazione necessarie, riservandosi di individuare i siti che necessitano di 'Piani di Gestione' , come previsti dall'art. 6 della direttiva 92/43/CEE; tali piani individuano le misure atte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente per gli habitat e le specie presenti, nonché le relative le modalità di attuazione con il concorso delle proprietà interessate, incluse le necessarie misure contrattuali, amministrative e regolamentari da adottarsi da parte degli enti competenti.</p> <p>4.(D) Per i siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS), interamente ricompresi nel territorio di un parco regionale, la relativa disciplina è dettata nell'ambito del Piano Territoriale e del Regolamento del parco.</p> <p>5.(I) I siti e le zone di cui al comma 1 costituiscono parti rilevanti e strutturanti della rete ecologica di livello provinciale di cui al successivo art. 7.3.</p> <p>6.(D) I Comuni nel cui territorio ricade un SIC/ZSC o una ZPS, nell'elaborazione dei propri strumenti di pianificazione, devono effettuare scelte di uso e gestione del territorio coerenti con la valenza naturalistico-ambientale del SIC/ZSC o</p>
	<p>ZPS, nel rispetto degli obiettivi di conservazione del medesimo, e a tal fine devono effettuare una valutazione dell'incidenza che le previsioni di piano hanno sul sito medesimo. Tale valutazione costituisce parte integrante della Valutazione di sostenibilità di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000.</p> <p>7.(D) Qualsiasi piano o progetto non direttamente necessario e connesso alla gestione di un SIC/ZSC o una ZPS deve essere oggetto di una valutazione dell'incidenza di tali azioni rispetto agli obiettivi di conservazione del SIC/ZSC o ZPS stesso, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso, in particolare dei valori che in esso sono da salvaguardare per il mantenimento della biodiversità.</p>

<p>Art. 7.3 di Rete ecologica provinciale</p>	<p>1.(I) La Provincia elabora ed approva un progetto di “Reti ecologiche in provincia di Ravenna” avente il compito di individuare gli elementi della rete ecologica di livello provinciale e le azioni per realizzarla, integrarla e qualificarla, con le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o semi-naturali, esistenti o di nuova creazione, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica; migliorare i collegamenti fra gli spazi naturali e semi-naturali (corridoi ecologici); migliorare la funzione svolta dallo spazio agricolo anche come connettivo ecologico diffuso;</li> <li>- promuovere anche nelle maggiori aree urbane la conservazione e nuova formazione di corridoi ecologici di collegamento con le aree periurbane; orientare i nuovi progetti urbani anche quali occasioni per realizzare unità elementi funzionali della rete ecologica</li> <li>- favorire i processi di miglioramento e connessione degli ecosistemi che interessano il territorio delle Unità di paesaggio di pianura, salvaguardando e valorizzando i residui spazi naturali o semi-naturali, favorendo il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa del territorio di pianura e la sua connessione ecologica con il territorio delle Unità di paesaggio della collina, nonché con gli elementi di particolare significato ecosistemico delle province circostanti;</li> <li>- nelle Unità di paesaggio collinari, promuovere un sistema a rete che interconnetta l’insieme dei principali spazi naturali o semi-naturali esistenti, rafforzandone la valenza non solo in termini ecologici, ma anche in termini fruitivi, accrescendo le potenzialità in termini di occasioni per uno sviluppo sostenibile di quei territori;</li> <li>- rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d’acqua e dai canali, dalle relative zone di tutela dei caratteri ambientali di cui all’art. 3.17 e dalle fasce di pertinenza individuate dagli strumenti di pianificazione di bacino;</li> <li>- promuovere la funzione potenziale di corridoio ecologico e di riqualificazione paesistico-ambientale che possono rivestire le infrastrutture per la viabilità dotandole di fasce di ambientazione ai sensi del seguente art. 11.6;</li> <li>- promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, anche attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica;</li> <li>- promuovere il coordinamento e l’ottimizzazione delle risorse economiche e finanziarie gestite dai vari Settori della Provincia o legate ad azioni specifiche di altri Enti competenti, anche ai fini della realizzazione di componenti della rete ecologica;</li> <li>- associare alla funzione strettamente ambientale della rete ecologica quella di strumento per la diffusione della conoscenza, e della corretta fruizione del territorio, nonché e della percezione del paesaggio;</li> </ul> <p>2.(D) Il progetto di cui al primo comma costituisce riferimento generale obbligatorio per gli strumenti di pianificazione settoriale e per quelli di pianificazione generale di livello comunale. Gli elementi di rilievo territoriale più significativo del progetto delle reti ecologiche provinciali sono riportati nella Tav. 6 del PTCP, in forma prevalentemente ideogrammatica e comunque non geometricamente vincolante ai fini della traduzione operativa del progetto stesso.</p> <p>3.(D) I Comuni, in sede di formazione del PSC, in forma singola o associata, sviluppano e precisano le indicazioni metodologiche ed operative del progetto di</p>
	<p>cui al primo comma ed individuano gli ulteriori elementi funzionali esistenti o da realizzare per integrare a livello locale la rete di livello provinciale.</p>

<p>Art. 7.4 - Parchi regionali, riserve naturali e altre aree protette</p>	<p>1.(D) Il presente Piano indica, nella Tavola n.5, e più in dettaglio nelle tavole contrassegnate con il n.2, le perimetrazioni dei parchi regionali istituiti ai sensi della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6: “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000”, della L.R. 2 luglio 1988, n. 27 – “Istituzione del Parco regionale del Delta del Po” e della L.R. 21 febbraio 2005 n. 10 “Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola”.</p> <p>2.(D) Nella Tav. B.2.1.1 sono inoltre individuati le riserve naturali regionali e le altre aree protette istituite. Possono essere istituite altre riserve naturali, aree di riequilibrio ecologico e paesaggi naturali e seminaturali protetti secondo le procedure della L.R. 17 febbraio 2005 n. 6 qualora presentino caratteristiche e contenuti ambientali, ecologici e naturalistici di importanza regionale.</p> <p>3.(P) La perimetrazione e la disciplina in merito alla salvaguardia e valorizzazione nonché alle destinazioni e trasformazioni ammissibili del territorio compreso nei parchi regionali, nelle riserve naturali e nelle aree di riequilibrio ecologico, è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche leggi che regolano la materia ancorché adottati ed in attesa di approvazione. Inoltre il P.T.C.P. recepisce, nei termini di cui all’art. 2.1, comma 3, i Piani Territoriali dei Parchi.</p> <p>4.(D) Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale, comunale e delle aree protette, provvedono ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio e a promuovere attività e iniziative economiche e sociali in linea con le finalità di tutela dell’ambiente naturale e delle sue risorse, attraverso scelte di pianificazione e modalità gestionali orientate ad uno sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile.</p> <p>5.(D) Detti strumenti provvedono inoltre a completare ed integrare il sistema delle aree protette sopra descritto, con azioni ed interventi atti a potenziare i corridoi ecologici di collegamento fra le aree protette, in particolare potenziando la funzione svolta dai corsi d’acqua, in coerenza con quanto previsto all’art. 7.3 nel quadro della realizzazione della rete ecologica provinciale.</p>
--	---

### 2.4.3 Inventario della Normativa vigente

Lo scopo è di individuare la normativa in vigore a livello comunitario, nazionale, regionale e locale e gli atti di natura regolamentare strettamente legati alla gestione del territorio. Sono considerati atti tutti i risultati dell’azione amministrativa, pianificatoria, programmatoria e contrattuale in essere sul territorio del sito.

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
<b>CONVENZIONI INTERNAZIONALI</b>				
<p>Convenzione di Ramsar 1971 – Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri</p>	<p>Conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna attraverso la combinazione di politiche nazionali previdenti con un'azione internazionale coordinata.</p>	<p>Parti contraenti (Italia)</p>	<p>Art. 2 1. Ogni Parte contraente designa le zone umide appropriate del suo territorio che devono essere incluse nell'elenco delle zone umide di importanza internazionale.....</p> <p>Art. 3 1. Le Parti contraenti devono elaborare e applicare i propri piani di sistemazione in modo da favorire la conservazione delle zone umide iscritte nell'Elenco e, quanto possibile, il governo razionale delle zone umide del proprio territorio...</p> <p>Art. 4 1. Ogni Parte contraente favorisce la conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici e palustri istituendo riserve naturali nelle zone umide, iscritte o no nell'Elenco, e provvede adeguatamente alla loro custodia. 2. La Parte contraente che, per motivi urgenti d'interesse nazionale, ritirasse o restringesse una zona umida iscritta nell'Elenco dovrebbe compensare per quanto possibile qualsiasi perdita di risorse di zone umide e, segnatamente, creare nuove riserve naturali per gli uccelli acquatici e palustri e per la protezione, nella stessa regione o altrove, di una porzione conveniente dell'habitat anteriore. 3. Le Parti contraenti promuovono la ricerca e lo scambio di dati e pubblicazioni inerenti alle zone umide, alla loro flora e alla loro fauna. 4. Le Parti contraenti si sforzano, con la loro gestione, di accrescere le popolazioni di uccelli acquatici e palustri nelle zone umide appropriate. 5. Le Parti contraenti favoriscono la formazione di personale competente per lo studio, la gestione e la custodia delle zone umide.</p>	

Convenzione di Washington del 3 Marzo 1973, emendata a Bonn, il 22 Giugno 1979	Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione	Parti contraenti	<p>Principi fondamentali.</p> <p>1. L'Appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio. Il commercio degli di tali specie deve essere sottomesso ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali.</p> <p>2. L'Appendice II comprende:</p> <p>a) tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;</p> <p>b) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli di specie iscritte nell'Appendice II in applicazione del capoverso a).</p> <p>3. L'Appendice III comprende tutte le specie che una parte dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro</p>	
--	--	------------------	---	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			<p>sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio.</p> <p>4. Le Parti non permetteranno il commercio degli delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III salvo che in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.</p>	

<p>Convenzione di Berna del 19 settembre 1979.</p>	<p>Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa.</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>CAPITOLO I - Disposizioni generali</p> <p>Articolo 1</p> <p>1. La presente Convenzione ha per scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitats naturali, in particolare delle specie e degli habitats la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati, e di promuovere simile cooperazione.</p> <p>2. Particolare attenzione meritano le specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili. Articolo 2</p> <p>Le Parti contraenti adotteranno le misure necessarie a mantenere o portare la presenza della flora e della fauna selvatiche ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenuto conto delle esigenze economiche e ricreative nonché delle necessità delle sottospecie, varietà o forme minacciate sul piano locale.</p> <p>Articolo 3</p> <p>1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie misure affinché siano attuate politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitats naturali, con particolare riguardo alle specie in pericolo di estinzione e vulnerabili, e soprattutto alle specie endemiche nonché agli habitats minacciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.</p> <p>2. Oggi parte contraente si impegna, nell'ambito della sua politica di pianificazione e di sviluppo e dei suoi provvedimenti di lotta contro l'inquinamento, a vegliare sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche.</p> <p>3. Ogni Parte contraente promuoverà l'educazione nonché la divulgazione di informazioni di carattere generale sulla necessità di conservare le specie di flora e di fauna selvatiche ed i loro habitats.</p> <p>CAPITOLO II - Protezione degli habitats</p> <p>Articolo 4</p> <p>1. Ogni parte contraente adotterà necessarie e appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli habitats di specie di flora e fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate agli allegati I e II, ed al fine di salvaguardare gli habitats naturali che minacciano di scomparire.</p> <p>2. Le parti contraenti, nell'ambito della loro politica di pianificazione e di sviluppo, terranno conto delle esigenze connesse con la conservazione di zone protette di cui al paragrafo precedente, al fine di evitare o ridurre al minimo il deterioramento di tali zone.</p> <p>3. Le parti contraenti si impegnano a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici enumerate agli allegati II e III e che sono adeguatamente situate lungo le rotte di migrazione, quali aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione o muta.</p> <p>4. Le parti contraenti si impegnano a coordinare per quanto necessario i loro sforzi onde</p>	
--	---	-------------------------	---	--

<p>Normativa</p>	<p>Misure di attuazione</p>	<p>Enti coinvolti</p>	<p>Adempimenti previsti</p>	<p>Scadenza a temp.</p>
------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------

		<p>proteggere gli habitats naturali contemplati dal presente articolo quando situati in zone di frontiera.</p> <p>CAPITOLO III - Protezione delle specie</p> <p>Articolo 5</p> <p>Ogni parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di flora selvatiche enumerate all'allegato I. Sarà vietato cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente tali piante. Ogni Parte contraente vieterà, per quanto necessario, la detenzione o la commercializzazione di dette specie.</p> <p>Articolo 6</p> <p>Ogni Parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II. Sarà segnatamente vietato per queste specie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale;</li> <li>b) il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo;</li> <li>c) il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente Convenzione;</li> <li>d) la distruzione o la raccolta intenzionali di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote;</li> <li>e) la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.</li> </ol> <p>Articolo 7</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie e opportune leggi e regolamenti onde proteggere le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III.</li> <li>2. Qualsiasi sfruttamento della fauna selvatica elencata all'allegato III sarà regolamentato in modo da non compromettere la sopravvivenza di tali specie, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 2.</li> <li>3. Le misure da adottare contempleranno: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) periodi di chiusura e/o altri provvedimenti atti a regolare lo sfruttamento;</li> <li>b) il divieto temporaneo o locale di sfruttamento, ove necessario, onde ripristinare una densità soddisfacente delle popolazioni;</li> <li>c) la regolamentazione, ove necessario, di vendita, detenzione, trasporto o commercializzazione di animali selvatici, vivi o morti.</li> </ol> </li> </ol> <p>Articolo 8</p> <p>In caso di cattura o uccisione di specie di fauna selvatica contemplate all'allegato III, e in caso di deroghe concesse in conformità con l'articolo 9 per specie contemplate all'allegato II, le parti contraenti vieteranno il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, nonché il ricorso a mezzi suscettibili di provocare localmente la scomparsa, o di compromettere la tranquillità degli</p>	
--	--	---	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			esemplari di una data specie, e in particolare ai mezzi contemplati all'allegato IV.	

<p>Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979</p>	<p>Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica.</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Articolo I</p> <p>1. Ai fini della presente Convenzione:</p> <p>.....</p> <p>b) per «Stato di conservazione di una specie migratrice» s'intende l'insieme degli effetti che, agendo su tale specie migratrice, possono riflettersi, a lungo termine, sulla sua distribuzione e sulla sua consistenza numerica;</p> <p>.....</p> <p>f) per «area di distribuzione» s'intende l'insieme delle superfici terrestri o acquatiche abitate, frequentate in via temporanea, attraversate o sorvolate da una specie in un qualsiasi momento del suo itinerario migratorio abituale;</p> <p>g) per «habitat» s'intende ogni zona all'interno dell'area di distribuzione di una specie migratrice che offra le condizioni di vita necessarie alla specie in questione;</p> <p>h) per «Stato dell'area di distribuzione» di una determinata specie migratrice s'intende ogni Stato e, se del caso, ogni altra Parte prevista nel sotto paragrafo k) qui di seguito, che eserciti la propria giurisdizione su di una qualsiasi parte dell'area di distribuzione di tale specie migratrice, o ancora, uno Stato, le cui navi, battenti bandiera nazionale, stiano procedendo a prelievi su tale specie al di fuori dei limiti della propria giurisdizione nazionale;</p> <p>i) per «effettuare un prelievo» s'intende prelevare, cacciare, pescare, catturare, braccare, uccidere deliberatamente o tentare di intraprendere una qualsiasi delle azioni su citate;</p> <p>.....</p> <p>Articolo II</p> <p>Principi fondamentali</p> <p>1. Le parti riconoscono l'importanza che riveste la questione della conservazione delle specie migratrici e l'importanza del fatto che gli Stati dell'area di distribuzione si accordino, laddove possibile ed opportuno, circa l'azione da intraprendere a questo fine; esse accordano una particolare attenzione alle specie migratrici che si trovano in stato di conservazione sfavorevole e prendono, singolarmente o in cooperazione, le misure necessarie per la conservazione delle specie e del loro habitat.</p> <p>2. Le Parti riconoscono la necessità di adottare misure per evitare che una specie migratrice possa divenire una specie minacciata.</p> <p>3. In particolare le Parti:</p> <p>a) dovrebbero promuovere lavori di ricerca relativa alle specie migratrici, cooperare a tali lavori o fornire il proprio appoggio;</p> <p>b) si sforzano di accordare una protezione immediata alle specie migratrici elencate nell'Allegato I;</p> <p>c) si sforzano di concludere «Accordi» sulla conservazione e la gestione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II.</p>
---	---	-------------------------	---

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
-----------	----------------------	----------------	----------------------	----------------

		<p>Articolo III Specie migratrici minacciate: Allegato I</p> <p>.....</p> <p>4. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I si adoperano:</p> <p>a) per conservare e, quando ciò sia possibile ed opportuno, per restaurare quegli habitat della specie in questione che siano importanti per allontanare da detta specie il pericolo di estinzione che la minaccia;</p> <p>b) per prevenire, eliminare, compensare o minimizzare, quando ciò sia possibile ed opportuno, gli effetti negativi delle attività o degli ostacoli che costituiscono un serio impedimento alla migrazione della specie in questione o che rendono tale migrazione impossibile;</p> <p>c) laddove ciò è possibile ed appropriato, a prevenire, ridurre o a tenere sotto controllo i fattori che minacciano o rischiano di minacciare ulteriormente detta specie, esercitando in particolare un rigido controllo sull'introduzione di specie esotiche oppure sorvegliando, limitando o eliminando quelle che sono state già introdotte.</p> <p>5. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I vietano il prelievo di animali appartenenti a questa specie. Deroghe a tale divieto possono essere accordate solo nel caso che:</p> <p>a) il prelievo sia effettuato per scopi scientifici;</p> <p>b) il prelievo sia effettuato al fine di migliorare la propagazione o la sopravvivenza della specie in questione;</p> <p>c) il prelievo sia effettuato al fine di soddisfare i fabbisogni di coloro che utilizzano detta specie nel quadro di una economia tradizionale di sussistenza;</p> <p>d) circostanze eccezionali le rendano indispensabili; tali deroghe devono essere precise circa il loro contenuto e limitate sia nello spazio che nel tempo. D'altra parte, tali prelievi non dovrebbero operare a detrimento di detta specie.</p> <p>6. La Conferenza delle Parti può raccomandare alle Parti, costituite da Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice raffigurata nell'Allegato I, di adottare ogni altra misura giudicata atta a favorire detta specie.</p> <p>7. Le Parti informano il Segretariato nel più breve tempo possibile in merito a qualsiasi deroga che sia stata accordata ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.</p> <p>Articolo IV Specie migratrici che devono formare l'oggetto di accordi: Allegato II</p> <p>1. L'Allegato II enumera le specie migratrici che si trovano in cattivo stato di conservazione e che richiedono la conclusione di accordi internazionali per la loro conservazione e gestione, nonché quelle il cui stato di conservazione trarrebbe grande vantaggio dalla cooperazione internazionale derivante dalla stipula di un accordo internazionale.</p> <p>2. Allorché le circostanze lo giustificano, una specie migratrice può apparire contemporaneamente sia nell'Allegato I che nell'Allegato II.</p>	
--	--	---	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			<p>3. Le Parti costituite da Stati dell'area di distribuzione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II si impegnano a concludere Accordi ogniqualvolta gli accordi stessi siano utili a queste specie; le Parti dovrebbero dare priorità alle specie che si trovano in condizioni di conservazione sfavorevoli.</p> <p>4. Le Parti sono invitate ad adottare misure in vista della conclusione degli Accordi relativi a qualsiasi popolazione o qualsiasi parte geograficamente separata della popolazione di ogni specie o sotto-specie di animali selvatici, una frazione della quale oltrepassi periodicamente uno o più confini di giurisdizione nazionale.</p> <p>5. Copia di ciascun Accordo concluso in conformità con le disposizioni predisposte dal presente Articolo sarà trasmessa al Segretariato.</p>	

<p>Convenzione sulla biodiversità del 1992</p>	<p>"Linee strategiche per l'attuazione della Convenzione di Rio de Janeiro e per la redazione del Piano nazionale sulla biodiversità. Adottata a Rio de Janeiro il 5.06.92".</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Art. 6 Misure generali per la conservazione e l'uso durevole Ciascuna Parte contraente in conformità con le sue particolari condizioni e capacità: a) svilupperà strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica o adatterà a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che terranno conto inter alia dei provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione che la riguardano; b) integrerà nella misura del possibile e come appropriato, la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica nei suoi piani settoriali o intersettoriali pertinenti.</p> <p>Art. 7 Individuazione e monitoraggio Ciascuna Parte contraente nella misura del possibile e come appropriato, in particolare ai fini degli Articoli 8 a 10: a) individuerà i componenti della diversità biologica che hanno rilevanza ai fini della conservazione e dell'uso durevole di quest'ultima, in considerazione della lista indicativa di categorie di cui all'Annesso I; b) farà opera di monitoraggio, per mezzo di sistemi di prelievo di campioni e di altre tecniche, sui componenti della diversità biologica individuati in conformità con il sotto-paragrafo a) di cui sopra, tenendo conto in particolar modo di quei componenti che richiedono urgenti misure di conservazione, nonché di quelli che offrono il massimo di possibilità in materia di uso durevole; c) individuerà procedimenti e categorie di attività che hanno avuto, o sono suscettibili di avere un rilevante impatto negativo sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, e farà opera di monitoraggio sui suoi effetti per mezzo di prelievi di campioni e di altre tecniche; d) conserverà ed organizzerà, mediante un sistema di elaborazione dati, le informazioni derivanti dalle attività di identificazione e di monitoraggio secondo i sotto-paragrafi a), b) e c) di cui sopra.</p> <p>Art. 8 Conservazione <i>in situ</i> Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato: a) istituisce un sistema di zone protette o di zone dove misure speciali devono essere adottate per conservare la diversità biologica;</p>	
--	--	-------------------------	--	--

<p>Normativa</p>	<p>Misure di attuazione</p>	<p>Enti coinvolti</p>	<p>Adempimenti previsti</p>	<p>Scadenza temp.</p>
------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------

		<p>b) sviluppa, ove necessario, le direttive per la selezione, la creazione e la gestione di zone protette o di zone in cui sia necessario adottare provvedimenti speciali per conservare la diversità biologica;</p> <p>c) regola o gestisce le risorse biologiche che sono rilevanti per la conservazione della diversità biologica sia all'interno che all'esterno delle zone protette, in vista di assicurare la loro conservazione ed il loro uso durevole;</p> <p>d) promuove la protezione degli ecosistemi, degli habitat naturali e del mantenimento delle popolazioni vitali di specie negli ambienti naturali;</p> <p>e) promuove uno sviluppo durevole ed ecologicamente razionale nelle zone adiacenti alle zone protette per rafforzare la protezione di queste ultime;</p> <p>f) riabilita e risana gli ecosistemi degradati e promuove la ricostituzione delle specie minacciate, per mezzo <i>inter alia</i>, dello sviluppo e della realizzazione di piani o di altre strategie di gestione;</p> <p>g) istituisce o mantiene i mezzi necessari per regolamentare, gestire o controllare i rischi associati all'uso ed al rilascio di organismi viventi e modificati risultanti dalla biotecnologia, che rischiano di produrre impatti ambientali negativi suscettibili di influire sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell'Uomo;</p> <p>h) vieta l'introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, le controlla o le sradica;</p> <p>i) fa ogni sforzo affinché si instaurino le condizioni necessarie per assicurare la compatibilità tra gli usi attuali e la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti;</p> <p>j) sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispetterà, preserverà e manterrà le conoscenze, le innovazioni e la prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica e favorirà la loro più ampia applicazione con l'approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prassi;</p> <p>k) sviluppa o mantiene in vigore la necessaria legislazione e/o altre disposizioni regolamentari per la protezione di specie e popolazioni minacciate;</p> <p>l) qualora sia stato determinato secondo l'articolo 7 un effetto negativo rilevante per la diversità biologica, regola o gestisce i relativi procedimenti e categorie di attività;</p> <p>m) coopererà nel fornire un sostegno finanziario o di altro genere per la conservazione <i>in situ</i> descritta nei sotto-paragrafi a) a 1) precedenti, in particolare per i Paesi in via di sviluppo.</p> <p>Art. 9 Conservazione <i>ex-situ</i>  Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, ed innanzitutto ai fini di integrare i provvedimenti per la conservazione <i>in situ</i>:</p> <p>a) adotta provvedimenti per la conservazione <i>ex-situ</i> dei componenti della diversità biologica, di preferenza nel Paese di origine di tali componenti;</p> <p>b) installa e mantiene strutture per la conservazione <i>ex-situ</i> e la ricerca su piante, animali e</p>	
--	--	--	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			<p>microorganismi, di preferenza nel Paese di origine delle risorse genetiche;</p> <p>c) adotta misure per assicurare la ricostituzione ed il risanamento delle specie minacciate ed il reinsediamento di queste specie nei loro habitat naturali in condizioni appropriate;</p> <p>d) regola e gestisce la raccolta delle risorse biologiche negli habitat naturali ai fini della conservazione <i>ex-situ</i> in maniera da evitare che siano minacciati gli ecosistemi e le popolazioni di specie in-situ, in particolare se provvedimenti speciali sono necessari in base al sottoparagrafo c) precedente;</p> <p>e) coopera nel fornire un sostegno finanziario e di altro genere per la conservazione <i>ex-situ</i> di cui ai sotto-paragrafi a) a d) precedenti e per l'instaurazione ed il mantenimento di mezzi di conservazione <i>ex-situ</i> nei Paesi in via di sviluppo.</p> <p><b>Art. 10</b> Uso durevole dei componenti della diversità biologica Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:</p> <p>a) terrà conto della conservazione e dell'uso durevole delle risorse biologiche nei processi decisionali nazionali;</p> <p>b) adotterà provvedimenti concernenti l'uso delle risorse biologiche per evitare o minimizzare gli impatti negativi sulla diversità biologica;</p> <p>c) proteggerà ed incoraggerà l'uso abituale delle risorse biologiche in conformità con le prassi culturali tradizionali compatibili con i criteri prescritti per la conservazione o il loro uso durevole;</p> <p>d) aiuterà le popolazioni locali a progettare ed applicare misure correttive in zone degradate dove la diversità biologica è stata depauperata;</p> <p>e) incoraggerà la cooperazione tra le sue autorità governative ed il settore privato per elaborare metodi favorevoli ad un uso durevole delle risorse biologiche.</p> <p>.....</p>	
<b>ATTI COMUNITARI</b>				

Direttiva 79/409/CEE - 2.4.79 "Uccelli" sostituita da: Direttiva 2009/147/CE	Conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne	Stati membri	Art.2 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative. Art.3 Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.....	Entro due anni dalla notifica della Direttiva
--	---	--------------	--	---

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
	disciplina lo sfruttamento.			

<p>Direttiva 92/43/CEE - 21.5.92 "Habitat"</p>	<p>Salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato</p>	<p>Stati membri</p>	<p>Articolo 3  .....Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.....</p> <p>Articolo 6  1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.....</p> <p>Articolo 11  Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.</p> <p>Articolo 12  1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale.....</p> <p>Articolo 13  1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b).....</p>	<p>Entro due anni dalla notifica della Direttiva</p>
<p>Regolamento (CE) 338/97 del 9 Dicembre 1997   Regolamento (CE) 1808/01 del 30 Agosto 2001 (modifica</p>	<p>"Regolamento relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio"  Di rispetto degli</p>	<p>Stati membri</p>	<p>Articolo 4 (Introduzione nella Comunità)  L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie di cui all'allegato A e B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.  L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato C e D è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica d'importazione.</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
allegati del Reg. 338/97)	obiettivi, dei principi e delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione - CITES		<p>Articolo 5 (Esportazione o riesportazione dalla Comunità) L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite nell'allegato A, B e C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.</p> <p>Articolo 6 Rigetto delle domande di licenze e certificati di cui agli articoli 4, 5 e 10 Quando uno Stato membro rigetta una domanda di licenza o certificato e questo rappresenta un caso rilevante per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione precisando i motivi del rigetto.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 12 (Luoghi di introduzione nella Comunità e di esportazione dalla medesima) 1. Gli Stati membri designano gli uffici doganali che espletano le verifiche e formalità per l'introduzione nella Comunità di esemplari di specie previste dal presente regolamento ai fini della loro destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 e per la loro esportazione dalla Comunità, precisando quelli specificamente incaricati degli esemplari vivi.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 13 (Organi di gestione, autorità scientifiche e altri organi competenti) 1. a) Ogni Stato membro designa un organo di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione del presente regolamento e delle comunicazioni con la Commissione. b) Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori organi di gestione e altri organi competenti incaricati di cooperare nell'applicazione del regolamento; in tal caso l'organo di gestione principale ha il compito di fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione regolamento. 2. Ogni Stato membro designa una o più autorità scientifiche, opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da quelle di tutti gli organi di gestione designati.</p> <p>.....</p>	

Direttiva 2004/35/Ce Del Parlamento Europeo e Del	Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del	Stati membri	Articolo 1 Oggetto La presente direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale. .....	
--	---	--------------	--	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
-----------	----------------------	----------------	----------------------	----------------

<p>Consiglio del 21 aprile 2004</p>	<p>danno ambientale</p>	<p>Articolo 3 Ambito di applicazione</p> <p>1. La presente direttiva si applica:</p> <p>a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività;</p> <p>b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionale non elencata nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore.</p> <p>2. La presente direttiva si applica fatte salve disposizioni più severe della legislazione comunitaria sull'esercizio di una delle attività che rientrano nel suo ambito di applicazione e fatta salva la normativa comunitaria contenente disposizioni sui conflitti di giurisdizione.</p> <p>3. Ferma restando la pertinente legislazione nazionale, la presente direttiva non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 5 Azione di prevenzione</p> <p>1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore adotta, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie.</p> <p>2. Se del caso, e comunque quando la minaccia imminente di danno ambientale persista nonostante le misure di prevenzione adottate dall'operatore, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori abbiano l'obbligo di informare il più presto possibile l'autorità competente di tutti gli aspetti pertinenti della situazione.</p> <p>3. L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:</p> <p>a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;</p> <p>b) chiedere all'operatore di prendere le misure di prevenzione necessarie;</p> <p>c) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di prevenzione necessarie da adottare; oppure d) adottare essa stessa le misure di prevenzione necessarie.</p> <p>4. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di prevenzione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 3, lettere b) o c), se non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure.</p> <p>Articolo 6 Azione di riparazione</p> <p>1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore comunica senza indugio all'autorità competente tutti gli aspetti pertinenti della situazione e adotta:</p> <p>a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori</p>	
-------------------------------------	-------------------------	---	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
-----------	----------------------	----------------	----------------------	----------------

		<p>deterioramenti ai servizi e</p> <p>b) le necessarie misure di riparazione conformemente all'articolo 7.</p> <p>2. L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:</p> <p>a) chiedere all'operatore di fornire informazioni supplementari su qualsiasi danno verificatosi;</p> <p>b) adottare, chiedere all'operatore di adottare o dare istruzioni all'operatore circa tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi; c) chiedere all'operatore di prendere le misure di riparazione necessarie;</p> <p>d) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di riparazione necessarie da adottare; oppure</p> <p>e) adottare essa stessa le misure di riparazione necessarie.</p> <p>3. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di riparazione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettere b), c) o d), se non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure, qualora non le rimangano altri mezzi.</p> <p>Articolo 7 Determinazione delle misure di riparazione</p> <p>1. Conformemente all'allegato II, gli operatori individuano le possibili misure di riparazione e le presentano per approvazione all'autorità competente, a meno che questa non abbia intrapreso un'azione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3.</p> <p>2. L'autorità competente decide quali misure di riparazione attuare conformemente all'allegato II e, se necessario, in cooperazione con l'operatore interessato .</p> <p>3. Se una pluralità di casi di danno ambientale si sono verificati in modo tale che l'autorità competente non è in grado di assicurare l'adozione simultanea delle misure di riparazione necessarie, essa può decidere quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario. Ai fini di tale decisione, l'autorità competente tiene conto, fra l'altro, della natura, entità e gravità dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonché della possibilità di un ripristino naturale. Sono inoltre presi in considerazione i rischi per la salute umana.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 11 Autorità competente</p> <p>1. Gli Stati membri designano l'autorità competente o le autorità competenti ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva.</p> <p>2. Spetta all'autorità competente individuare l'operatore che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno, valutare la gravità del danno e determinare le misure di riparazione da</p>	
--	--	--	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			<p>prendere a norma dell'allegato II. A tal fine, l'autorità competente è legittimata a chiedere all'operatore interessato di effettuare la propria valutazione e di fornire tutte le informazioni e i dati necessari.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente possa delegare o chiedere a terzi di attuare le misure di prevenzione o di riparazione necessarie.</p> <p>4. Le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva che impongono misure di prevenzione o di riparazione sono motivate con precisione. Tali decisioni sono notificate senza indugio all'operatore interessato, il quale è contestualmente informato dei mezzi di ricorso di cui dispone secondo la legge vigente dello Stato membro in questione, nonché dei termini relativi a detti ricorsi.</p> <p>.....</p>	
Decisione della Commissione 2011/64/UE del 10 gennaio 2011	Elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale. Quarto elenco aggiornato	Stati membri		

## 2.4.4 Inventario e valutazione delle interferenze ambientali

Date le modeste dimensioni del sito si rilevano alcune attività antropiche che interferiscono con la conservazione di specie e habitat, tuttavia anche all'esterno del sito sono presenti interferenze ambientali di seguito elencate:

- disturbo antropico diretto connesso alla presenza di persone (visitatori, curiosi, turisti, birdwatcher, fotografi naturalisti, cercatori di funghi, ciclisti, persone con cani, pescatori);
- variazioni improvvise e consistenti del livello dell'acqua per esigenze idrauliche nella cassa di espansione,
- presenza di specie alloctone naturalizzate (quali *Procambarus clarkii*, *Trachemys* spp, *Myocastor coypus*) in grado di esercitare competizione e disturbo diretto ed indiretto con le biocenosi autoctone
- isolamento delle popolazioni e degli habitat a causa di barriere infrastrutturali circostanti che limitano lo spostamento delle specie;
- ampliamento delle aree urbanizzate e delle aree produttive e sprawl insediativo nei territori circostanti esterni al sito.

## 3 STATO DI CONSERVAZIONE

### 3.1 ANALISI DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE DI HABITAT E SPECIE

#### Habitat

Codice	Denominazione	Esigenze ecologiche
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamio o Hydrocharition	Habitat lacustri, palustri e di acque stagnanti eutrofiche ricche di basi con vegetazione dulciacquicola idrofitica azonale, sommersa o natante, flottante o radicante, ad ampia distribuzione, riferibile alle classi <i>Lemnetea</i> e <i>Potametea</i> (la definizione estensiva dell'habitat include tutti gli aspetti delle due classi). La vegetazione idrofitica riferibile all'Habitat 3150 si sviluppa in specchi d'acqua di dimensione variabile, talora anche nelle chiarie dei magnocariceti o all'interno delle radure di comunità elofitiche a dominanza di <i>Phragmites australis</i> , <i>Typha</i> spp., <i>Schoenoplectus</i> spp. ecc., con le quali instaura contatti di tipo catenale. Ciascuna di queste comunità rappresenta una permaserie ed in linea di massima non è soggetta a fenomeni dinamico-successionali a meno che non vengano alterate le condizioni ambientali ed il regime idrico. Una forte minaccia di scomparsa per questi sistemi di acqua dolce deriva proprio dai fenomeni di interrimento provocati dall'accumulo di sedimento sui fondali (o dall'alterazione artificiale del regime idrico), che se particolarmente accentuati possono provocare l'irreversibile alterazione dell'habitat e l'insediarsi di altre tipologie vegetazionali. Ulteriori minacce possono venire dalle attività di animali in sovrappopolazione, ad esempio il pascolo della nutria o la bioturbazione del gambero della Louisiana.

3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodium rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p.	Comunità vegetali che si sviluppano sulle rive fangose, periodicamente inondate e ricche di nitrati dei fiumi di pianura e della fascia submontana, caratterizzate da vegetazione annuale nitrofila pioniera delle alleanze <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p. Il substrato è costituito da sabbie, limi o argille anche frammisti a uno scheletro ghiaioso. In primavera e fino all'inizio dell'estate questi ambienti, a lungo inondati, appaiono come rive melmose prive di vegetazione in quanto questa si sviluppa, se le condizioni sono favorevoli, nel periodo tardo estivoautunnale. Tali siti sono soggetti nel corso degli anni a modifiche spaziali determinate dalle periodiche alluvioni. Le esigenze edafiche particolari consentono di separare aspetti caratteristici di substrati fini fangosi o più grossolani sabbioso-ghiaiosi.
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo ( <i>FestucoBrometalia</i> ) (*stupenda fioritura di orchidee)	Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente secondarie, da aride a semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico ma presenti anche nella Provincia Alpina, riferibili alla classe <i>Festuco-Brometea</i> , talora interessate da una ricca presenza di specie di <i>Orchidaceae</i> ed in tal caso considerate prioritarie (*). Per quanto riguarda l'Italia appenninica, si tratta di comunità endemiche, da xerofile a semimesofile, prevalentemente emicriptofitiche ma con una possibile componente camefitica, sviluppate su substrati di varia natura.
6430	Praterie di megaforbie eutrofiche	Comunità di alte erbe (megaforbie) igrofile e nitrofile, che si sviluppano al margine dei corsi d'acqua e dei boschi igrofile e ripariali, dal piano basale a quello alpino. Il sottotipo identificato dal codice CORINE 37.7 è costituito dalle comunità di megaforbie igro-nitrofile planiziali e collinari, che formano frange o mosaici negli ambiti golenali del Po e del Reno, e attorno ai bacini permanentemente inondati di molte zone umide. Le formazioni riferite al sottotipo si inquadrano negli ordini <i>Convolvuletalia sepium</i> Tx. ex Mucina 1993 ( <i>Calystegetalia sepium</i> ) con l'alleanza <i>Convolvulion sepium</i> Tx. ex Oberdorfer 1957 ( <i>Senecionion fluviatilis</i> R. Tx. 1950) e <i>Galio aparines</i> <i>Alliarietalia petiolatae</i> Goers e Mueller 1969 ( <i>Glechometalia hederaceae</i> ) con le alleanze <i>Aegopodion podagrariae</i> R. Tx. 1967, <i>Galio-Alliarion petiolatae</i> Oberd. et Lohmeyer in Oberd. et alii 1967, <i>Conio maculati-Sambucion ebuli</i> (Bolos & Vigo ex Riv.-Mart. et alii 1991) Riv.-Mart. et alii 2002 (= <i>Sambucion ebuli</i> ) (classe <i>GalioUrticetea</i> Passarge ex Kopecky 1969). In linea di massima questi consorzi igro-nitrofilici possono derivare dall'abbandono di prati umidi falciati, ma costituiscono più spesso comunità naturali di orlo boschivo. Nel caso si sviluppino nell'ambito della potenzialità del bosco, secondo la quota, si collegano a stadi dinamici che conducono verso differenti formazioni forestali quali quercocarpineti, aceri-frassineti e saliceti. I contatti catenali sono molto numerosi e articolati e interessano canneti, magnocariceti, arbusteti e boschi paludosi, praterie mesofile da sfalcio; le tipologie di questo habitat sono sovente invase e dominate da neofite colonizzatrici.
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	Boschi ripariali a dominanza di <i>Salix</i> spp. e <i>Populus</i> spp. presenti lungo i corsi d'acqua del bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze <i>Populion albae</i> e <i>Salicion albae</i> . Sono diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante submediterranea. Boschi ripariali a dominanza di <i>Salix</i> spp. e <i>Populus</i> spp. presenti lungo i corsi d'acqua del bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze <i>Populion albae</i> e <i>Salicion albae</i> . Sono diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante submediterranea. L'associazione stabile di riferimento è il <i>Salicetum albae</i> Issler 1926, in contatto catenale con gli habitat 3270 e 6340, e seriale con il 91F0

## Avifauna

Specie di cui all'Allegato I Direttiva Uccelli.

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
------------------	---------------	---------------------

<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	Habitat riproduttivo: scava gallerie-nido in scarpate e rive franate di zone umide e corsi d'acqua; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci ed invertebrati acquatici (es. crostacei, larve di insetti); Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore
<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	Nidificante irregolare in Italia. Habitat migrazione e svernamento: ambienti aperti, pascoli, coltivi, con fossati, prati, margini di zone umide costiere ed interne, zone golenali, canneti; Alimentazione: soprattutto piccoli mammiferi e Passeriformi, in minor misura rettili e invertebrati terrestri; Fenologia: svernante, migratore;
<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	Habitat riproduttivo: campi di cereali, incolti erbacei, prati e canneti asciutti, canneti e incolti retrodunali e di retro scanni; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: piccoli mammiferi, uccelli, anfibi e rettili, insetti; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in zone umide con acque salmastre o dolci e basse e con distese fangose; Riproduzione: aprile-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici; Fenologia: nidificante, migratore, svernante irregolare
<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	Habitat riproduttivo: aree coltivate, incolti con siepi sparse, margini di boschi e boscaglie rade; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti, rettili, uccelli, piccoli mammiferi; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofilii, boschi ripariali, pioppeti artificiali; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibi, piccoli mammiferi acquatici; Fenologia: nidificante, migratore, parzialmente svernante
<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	Nidifica in alcuni dei lembi residui di foresta planiziale della pianura padano-veneta; inoltre nidifica preferibilmente in frustaie di latifoglie dal piano basale fino a 1600 m di quota. Si nutre soprattutto di insetti, anche se in inverno (ma non solo) non disdegna piccoli rettili e anfibi, uova, piccoli uccelli e piccoli mammiferi. È goloso anche di miele.

<i>Philomachus pugnax</i>	Combattente	Specie non nidificante in Italia (areale riproduttivo centro-europeo in marcata contrazione , mentre si estende ancora in maniera continua tra la Scandinavia e la Siberia orientale). Habitat migrazione e svernamento: in inverno frequenta zone umide costiere, evitando però i litorali e le aree soggette a marea. Preferisce ambienti fangosi, come le saline, i margini delle valli da pesca, gli stagni retrodunali o altre zone umide relativamente riparate e ricche di sostanze organiche. In migrazione buona parte dell'attività trofica ha luogo su campi umidi e pascoli situati a distanze anche di decine di chilometri dalle zone umide che ospitano i siti di concentrazione notturna; frequentemente utilizzate anche le risaie. Alimentazione: invertebrati (larve ed adulti di insetti, anellidi, molluschi, piccoli crostacei) catturati in acqua bassa e su substrati limosabbiosi; Fenologia: migratore, svernante
---------------------------	-------------	---

### Erpetofauna

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine palustre	La deposizione delle uova avviene in buche scavate nel terreno e ricoperte. La specie si alimenta di invertebrati acquatici e sverna affossata nel terreno. L'habitat tipico della specie è di acqua dolce.

### Ittiofauna

Specie	Nome Comune	Esigenze ecologiche
<i>Barbus plebejus</i>	Barbo comune	Il barbo è una tipica specie di fondo, reofila, ed occupa i tratti medio-superiori dei fiumi planiziali. E' la specie tipica e caratterizzante i tratti di corso d'acqua denominati "zone a ciprinidi reofili", caratterizzati da acque limpide, veloci ed ossigenate, con substrato ciottoloso e ghiaioso, ma talora è rinvenibile con popolazioni anche abbondanti nei tratti pedemontani dei fiumi e torrenti alpini ( zone "a trota marmorata e temolo") e, soprattutto nei corsi d'acqua appenninici, nelle zone "a trota fario". A valle può sconfinare nelle "zone a Ciprinidi limnofili", dove occupa gli ambienti a corrente più vivace . Secondo Gandolfi et al. (1991) la riproduzione avviene tra la metà di maggio e la metà di luglio. Dopo una migrazione verso i tratti superiori dei corsi d'acqua, i riproduttori raggiungono tratti con acque a media profondità e con substrato ciottoloso e ghiaioso; qui le femmine depongono le uova, fecondate da più maschi. Uno studio effettuato su campioni di una popolazione del rio Valsoglia, in provincia di Torino (Ronco et al., 1987), dove <i>Barbus plebejus</i> vive in simpatria con <i>Barbus meridionalis</i> , ha evidenziato una dieta carnivora, composta
		esclusivamente da larve di insetti, con predominanza di Tricotteri ed Efemerotteri. Appare più probabile che la dieta sia integrata con crostacei, anellidi e piccoli pesci.

<i>Cobitis taenia</i>	Cobite	Specie bentonica di piccola taglia (generalmente non supera i 12 cm), il cobite vive in acque limpide e poco veloci, con fondale sabbioso o melmoso, è prevalentemente attivo nelle ore notturne mentre durante il giorno passa la maggior parte del tempo infossato nel substrato. La maturità sessuale è raggiunta in entrambi i sessi a due anni e, nella Pianura Padana, la stagione riproduttiva si estende da maggio a luglio. I popolamenti più cospicui si ritrovano nei corsi d'acqua d'alta pianura a cavallo tra la zona dei ciprinidi reofili e quella dei ciprinidi a deposizione fitofila. L'alimentazione è costituita prevalentemente da microrganismi e da frammenti di origine vegetale.
<i>Chondrostoma genei</i>	Lasca	La lasca è una tipica specie reofila e gregaria, ed occupa i tratti medio-superiori dei fiumi planiziali e dei loro affluenti. E' una delle specie caratterizzanti i tratti di corso d'acqua denominati "zone a ciprinidi reofili", caratterizzati da acque limpide, veloci ed ossigenate, con substrato ciottoloso e ghiaioso. Talora è rinvenibile con popolazioni anche abbondanti nei tratti pedemontani di fiumi e torrenti alpini, nelle zone "a trota marmorata e temolo" e, soprattutto nei corsi d'acqua appenninici, nelle zone "a trota fario". A valle può sconfinare nelle "zone a Ciprinidi limnofili", dove occupa gli ambienti a corrente più vivace. La riproduzione avviene nel periodo primaverile. I riproduttori compiono brevi migrazioni per portarsi in tratti di fiumi e torrenti con bassi fondali, corrente vivace e substrato ciottoloso e ghiaioso, dove avviene la deposizione. La dieta è onnivora. La lasca ha abitudini alimentari simili a quelle del barbo, specie con cui spesso convive. Lo spettro trofico comprende larve di insetti, crostacei, molluschi, anellidi e componenti vegetali.

### Invertebrati

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Lycaena dispar</i>	-	Habitat: la specie è legata ad ambienti aperti, con vegetazione erbacea alta da 40 cm a 1.5 m. I biotopi preferiti sono rappresentati da paludi e marcite, ma si rinviene anche in vicinanza di ruscelli o in prati soggetti a pascolo tradizionale da lungo tempo, purché siano sempre presente fasce di vegetazione palustre. Le associazioni vegetali dei biotopi di <i>Lycaena dispar</i> sono riferibili al Phragmition e al Magnocaricion. Sviluppo: l'uovo schiude in circa una settimana. Alimentazione: le piante alimentari dei bruchi appartengono al genere <i>Rumex</i> . Più raramente vengono utilizzati <i>Polygonum spp.</i> e <i>Iris spp.</i> Gli adulti si alimentano su svariate specie vegetali, tra cui <i>Lythrum salicaria</i> , <i>Pulicaria dysenterica</i> , <i>Eupatorium cannabinum</i> , <i>Cirsium arvense</i> .

## 3.2 INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI E RELATIVI PARAMETRI

### 3.2.1 Soglie di criticità degli indicatori

I parametri degli indicatori e le relative soglie di criticità allo stato attuale vengono di seguito indicati.

Per gli habitat del sito il parametro di riferimento è la superficie occupata e la soglia di criticità è la riduzione della superficie oltre il 40% quando la superficie complessivamente occupata nel sito prima della riduzione è superiore a 2 ettari. Quando la superficie complessivamente

occupata nel sito prima della riduzione è minore o uguale a 2 ettari la soglia di criticità è la riduzione della superficie oltre il 20%.

Per il lepidottero *Lycaena dispar* sono utilizzabili come parametri di riferimento sia la consistenza della popolazione sia la presenza e consistenza di piante nutrici. Le soglie di criticità di conseguenza risultano la diminuzione della consistenza della popolazione di *L. dyspar* confermata per due anni consecutivi o la riduzione del 50% della superficie occupata dalle piante nutrici.

Per l'*Emys orbicularis* il parametro di riferimento è il N° di aree riproduttive nel sito o la stima della consistenza della popolazione. La soglia di criticità è la presenza di almeno due aree con riproduzione accertata o la diminuzione senza recupero per quattro anni consecutivi del grado di conservazione come definito dal formulario del sito.

Per quanto riguarda le specie avifaunistiche in via preliminare si identifica come parametro, il numero di coppie nidificanti e/o il numero di individui mentre come soglia di criticità (solo per le specie con popolazioni significative, cioè non D nel formulario) si può assumere la percentuale risultante dal rapporto tra la popolazione presente sul sito e quella sul territorio nazionale (indicata anche attraverso le classi A e B) quando il livello di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e le possibilità di ripristino uguale ad A o a B. Quando il livello di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e le possibilità di ripristino uguale a C la soglia di criticità costituita dall'attuale consistenza della popolazione.

### 3.3 VERIFICA DEL LIVELLO DI PROTEZIONE DI HABITAT E SPECIE

Nei capitoli 2.4.1 Inventario dei livelli di tutela del sito, 2.4.2 Inventario degli strumenti di pianificazione e 2.4.3 Inventario della Normativa vigente, è stata realizzata una disamina dei livelli di tutela, pianificazione e vincoli che riguardano il sito, e che risulta inevitabilmente lunga e complessa.

In considerazione di quanto esposto nei sopracitati capitoli, il livello di protezione di habitat e specie appare adeguato, fatto salvo per le ulteriori indicazioni espresse nelle misure specifiche di conservazione che in quanto tali sono inerenti e limitate al sito stesso.

### 3.4 VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT E SPECIE

La valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie è stata formulata dagli specialisti durante i censimenti realizzati nel 2013.

#### **Habitat**

Tabella 12: valutazione dello stato di conservazione.

Codice	Descrizione Habitat Natura 2000	Valutazione globale
--------	---------------------------------	---------------------

3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition	C
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodium rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p.	C
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*stupenda fioritura di orchidee)	C
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	C
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	B

### Avifauna

Tabella 13: valutazione dello stato di conservazione.

Nome scientifico	Nome Italiano	Stato di conservazione
<i>Accipiter nisus</i>	Sparviere	B
<i>Actitis hypoleucos</i>	Piro piro piccolo	B
<i>Alauda arvensis</i>	Allodola	B
<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	B
<i>Anas platyrhynchos</i>	Germano reale	B
<i>Apus apus</i>	Rondone	B
<i>Ardea cinerea</i>	Airone cenerino	B
<i>Asio otus</i>	Gufo comune	B
<i>Athene noctua</i>	Civetta	B
<i>Buteo buteo</i>	Poiana	B
<i>Carduelis carduelis</i>	Cardellino	B
<i>Carduelis chloris</i>	Verdone	B
<i>Cettia cetti</i>	Usignolo di fiume	B
<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	B
<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	B
<i>Cisticola juncidis</i>	Beccamoschino	B
<i>Columba palumbus</i>	Colombaccio	B
<i>Corvus corone</i>	Cornacchia grigia	B
<i>Corvus monedula</i>	Taccola	B
<i>Coturnix coturnix</i>	Quaglia	B
<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo	B
<i>Delichon urbica</i>	Balestruccio	B
<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	C
<i>Erithacus rubecula</i>	Pettiroso	B
<i>Falco tinnunculus</i>	Gheppio	B
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Balia nera	B
<i>Fringilla coelebs</i>	Fringuello	B
<i>Fulica atra</i>	Folaga	B
<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinella d'acqua	B
<i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia	B
<i>Hirundo rustica</i>	Rondine	B

<i>Jynx torquilla</i>	Torcicollo	B
<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	C
<i>Luscinia luscinia</i>	Usignolo maggiore	B
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Usignolo	B
<i>Merops apiaster</i>	Gruccione	B
<i>Miliaria calandra</i>	Strillozzo	B
<i>Motacilla alba</i>	Ballerina bianca	B
<i>Motacilla flava</i>	Cutrettola	B
<i>Muscicapa striata</i>	Pigliamosche	B
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	C
<i>Oriolus oriolus</i>	Rigogolo	B
<i>Parus caeruleus</i>	Cinciarella	B
<i>Parus major</i>	Cinciallegra	B
<i>Passer italiae</i>	Passera italiana	B
<i>Passer montanus</i>	Passera mattugia	B
<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	B
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Cormorano	B
<i>Phasianus colchicus</i>	Fagiano	B
<i>Philomachus pugnax</i>	Combattente	B
<i>Phylloscopus collybita</i>	Lui piccolo	B
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Codiroso	B
<i>Pica pica</i>	Gazza	B
<i>Remiz pendulinus</i>	Pendolino	B
<i>Saxicola torquata</i>	Saltinpalo	B
<i>Serinus serinus</i>	Verzellino	B
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tortora collare orientale	B
<i>Streptopelia turtur</i>	Tortora	B
<i>Sturnus vulgaris</i>	Storno	B
<i>Sylvia atricapilla</i>	Capinera	B
<i>Sylvia communis</i>	Sterpazzola	B
<i>Sylvia curruca</i>	Bigiarella	B
<i>Turdus merula</i>	Merlo	B
<i>Turdus viscivorus</i>	Tordela	B
<i>Upupa epops</i>	Upupa	B

### Ittiofauna

Tabella 14: valutazione dello stato di conservazione.

Specie	Valutazione Globale
<i>Barbus plebejus</i>	B
<i>Cobitis taenia</i>	C
<i>Chondrostoma genei</i>	A

### Erpetofauna

Tabella 15: valutazione dello stato di conservazione.

Nome	Valutazione Globale
<i>Emys orbicularis</i>	B

### **Invertebrati**

Tabella 16: valutazione dello stato di conservazione .

Nome	Valutazione Globale
<i>Lycaena dispar</i>	B

## 4 MINACCE

Per gli habitat le minacce individuate sono

1670 Disboscamento senza reimpianto - riduzione superfici boschive

3000 Estrazione di sabbia o ghiaia

7015 Riduzione qualità acqua nelle zone umide

8030 Riempimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere

9500 Evoluzione della biocenosi (Processi naturali)

9200 Inaridimento

Per quanto riguarda la qualità dell'acqua potenzialmente è presente la minaccia 7003, accumulo di sostanze tossiche di origine civile e industriale; per la quale vale la pena citare la possibilità di inquinamento da interferenti endocrini, sebbene i primi studi diano alcune indicazioni di questa tipologia di inquinamento nel Po, anche il Bacino del Reno per popolosità in rapporto alla dimensione potrebbe essere soggetto a questo tipo di inquinamento.

Per le specie di Avifauna, erpetofauna, ittiofauna ed invertebrati sono state individuate le seguenti categorie di minacce

8100 drenaggio

8110 gestione della vegetazione acquatica e riparia per scopi di drenaggio

8400 allagamento

8500 modifiche del funzionamento idrografico in generale

8505 scarsità/riduzione isole e dossi per nidificazione

8530 gestione del livello idrometrico

8551 riduzione quantità acqua nelle zone umide

8600 scarico, deposito di materiali dragati

8700 arginatura fossi, spiagge artificiali

8710 opere difensive costiere

8900 altre modifiche nelle condizioni idrauliche indotte dall'uomo

9661 antagonismo dovuto all'introduzione intenzionale o accidentale di specie aliene (animali)

Le minacce sopra elencate nella tabella sottostante sono state analizzate ed hanno condotto alla elaborazione delle Misure specifiche di cui al capitolo 6.

## 5 OBIETTIVI

L'obiettivo generale è il mantenimento, o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora a cui il sito è dedicato.

A tale scopo è utile riportate alcune definizioni della Direttiva habitat Art. 1, relative ai concetti di "conservazione" e "soddisfacente".

a) *“Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i).*

e) *Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2. Lo «stato di*

*conservazione» di un habitat naturale è considerato «soddisfacente» quando — la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,  
— la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e  
— lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).*

*i) Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2;*

*Lo «stato di conservazione» è considerato «soddisfacente» quando*

*— i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,*

*— l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e*

*— esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.”*

## **6 MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE**

Le misure specifiche di conservazione sono state raggruppate in uno specifico documento.

## 7 MONITORAGGIO DELL'EFFICACIA DELLE AZIONI

Il monitoraggio ha come obiettivo la verifica dello stato di conservazione di habitat e specie, ciò consente di verificare l'efficacia delle misure e definire eventuali misure e/o azioni correttive. Infine, solo in ordine di elencazione, permette di far fronte all'obbligo a norma dell'Art. della Direttiva Habitat 92/43 per cui *“Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.”* La Commissione, basandosi sulle relazioni trasmesse dagli stati membri elabora poi una relazione globale, a norma dell'Art. 17 della direttiva Habitat. La prima relazione di questo tipo è stata pubblicata il 13.7.2009 “COM(2009) 358 definitivo. *Relazione della commissione al consiglio e al parlamento europeo Relazione globale sullo stato di conservazione di tipi di habitat e specie richiesta a norma dell'articolo 17 della direttiva sugli habitat riferimento dal 2001 al 2006.*” Dalla succitata relazione è emerso che molti stati membri per quanto riguarda lo stato di conservazione di habitat e specie hanno comunicato “sconosciuto”. Inoltre è emerso un secondo elemento estremamente importante, ovvero che anche quando i dati sono disponibili spesso esistono problemi che nascono dal modo in cui sono presentati o con cui sono stati raccolti. (<http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17/chapter2> ) “Even when data are available there are often problems arising from differing means of presenting the data or the way in which it has been collected.”

Per quanto sopra esposto si ritiene che il monitoraggio dovrebbe essere standardizzato a livello Nazionale od almeno a livello Regionale, definendo chiaramente una metodologia univoca a cui tutti gli operatori devono obbligatoriamente uniformarsi, realizzando poi anche appositi workshop informativi per il personale degli Enti Gestori dei siti Natura 2000 ed i relativi specialisti coinvolti.

Ciò premesso in assenza di una metodica uniforme, indicatori inclusi, si individua comunque un monitoraggio che tiene conto della tempistica e degli indicatori di cui al capitolo 3.2. Individuazione degli indicatori e relativi parametri.

Lo schema di monitoraggio è riassunto nella scheda di Tabella 17, in cui si fornisce anche una data di inizio di monitoraggio in funzione dello stato di aggiornamento e delle presenti misure specifiche di conservazione.

Tabella 17: schema di monitoraggio con tempistica ed indicatori per la verifica dell'efficacia delle azioni.

	Data inizio monitoraggio	Durata minima del monitoraggio
Habitat - tutti	Dopo due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti misure specifiche di conservazione e comunque non oltre il 2017.	Un anno
Avifauna	Dopo due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti misure specifiche di conservazione e comunque non oltre il 2017.	Un anno
Ittiofauna	Dopo due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti misure specifiche di conservazione e comunque non oltre il 2017.	Un anno
Erpetofauna	Dopo due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti misure specifiche di conservazione e comunque non oltre il 2017.	Un anno

Invertebrati	Dopo due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti misure specifiche di conservazione e comunque non oltre il	Un anno
	2017.	

## 8 ELABORATI ED ALLEGATI TECNICI DELLE MISURE

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE,  
CARTOGRAFIA

Formulario del sito aggiornato

## 9 BIBLIOGRAFIA

- 150 anni: com'è cambiata la vita in Provincia di Ravenna, a cura del Servizio Statistica della Provincia di Ravenna.
- AER, 1991. Rivista mensile del Servizio Meteorologico Regionale dell'Emilia Romagna, numero 10/1991, Bologna.
- La congiuntura economica in provincia di Ravenna, a cura del Servizio Statistica della Provincia di Ravenna.
- Indicatori congiunturali dell'economia ravennate - febbraio 2013, a cura della Camera di Commercio di Ravenna.
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) <http://www.isprambiente.gov.it>.
- Prov. 2010a. Popolazione residente in provincia di Ravenna, anno 2009. Servizio statistica della Provincia di Ravenna.
- PTCP 2005. Relazione Generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Ravenna, adottato con delibera del consiglio provinciale n. 51 del 06/06/2005 e modificato a seguito dell'approvazione del PSC del Comune di Ravenna con delibera del C.C n°25/2007 del 27/02/2007.
- Viganò L, Arillo A, Bottero S, Massari A, Mandich A (2001). First observation of intersex cyprinids in the Po River (Italy). Science of the Total Environment 269, 189194.
- Unioncamere 2010. Rapporto 2010 sull'economia Regionale. Unioncamere, Regione Emilia Romagna.
- Unioncamere, Rapporto 2013 sull'economia regionale, Unioncamere e Regione Emilia Romagna.
- Relazione della commissione al consiglio e al parlamento europeo Relazione globale sullo stato di conservazione di tipi di habitat e specie richiesta a norma dell'articolo 17 della direttiva sugli habitat riferimento dal 2001 al 2006. COM(2009) 358 definitivo.